SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 192

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 18 agosto 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2000, n. 227.

Regolamento recante la fissazione dei limiti di altezza per il personale femminile del Corpo di Guardia di finanza.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme relative ai limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici, ed in particolare l'articolo 2, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere stabilite le mansioni qualifiche speciali per le quali è necessario definire un limite di altezza e la misura di detto limite;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, che in attuazione della predetta disposizione stabilisce, tra le altre, le misure di altezza per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale della Guardia di finanza;

Visti la legge 20 ottobre 1999, n. 380, ed il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, che istituiscono e disciplinano il servizio militare volontario femminile;

Sentiti i Ministri delle finanze e per le pari opportunità;

Sentita la commissione nazionale per la parità e per le pari opportunità tra uomo e donna;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 29 maggio 2000;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Ministero delle finanze: Corpo della Guardia di finanza*). — Per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale del Corpo della Guardia di finanza sono richieste le seguenti misure di altezza:

a) per gli ufficiali di complemento, i sottufficiali e i finanzieri: non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e metri 1,61 per le donne;

b) per gli ufficiali: non inferiore a metri 1,68 per gli uomini e metri 1,64 per le donne».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle procedure concorsuali in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 26 giugno 2000

Il Presidente: AMATO

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2000
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 110

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente dela Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica itialiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizipni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874 (Norme concernenti i limiti d'altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici), è il seguente:

«Art. 2 — 1. Entro i successivi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri può stabilire, con proprio decreto, sentiti i Ministri interessati, le organizzazioni sindacali più rappresentative e la commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le mansioni e qualifiche speciali per le quali è necessario definire un limite di altezza e la misura di detto limite.

2. La norma di cui all'art. 1 non si applica ai concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, reca: «Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici».

— La legge 20 ottobre 1999, n. 380, reca: «Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile».

— Il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, reca: «Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380».

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.

Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1, ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411 (Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici), così recitava:

«Art. 4 *(Ministero delle finanze: Corpo della Guardia di finanza).* — Per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo finanziere e ad allievo sottufficiale e allievo ufficiale di complemento del Corpo della Guardia di finanza il limite di statura minima è fissato in m 1,65 mentre per i concorsi per la nomina ad ufficiale dello stesso Corpo il limite suddetto è stabilito in m 1,68».

00G0275

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 marzo 2000.

Approvazione della convenzione sulle modalità di conferimento delle deleghe di pagamento relative ai versamenti unitari e di svolgimento del servizio da parte dei concessionari della riscossione.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

E

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE
DEL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni, in modo da assicurare la gestione unitaria delle posizioni dei singoli contribuenti;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, emanato ai sensi del predetto art. 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 17 del citato decreto legislativo n. 241, e successive integrazioni, che prevede l'effettuazione da parte dei contribuenti di versamenti unitari dovuti allo Stato, all'INPS, alle regioni ed enti locali e agli enti previdenziali e assicurativi, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, che dispone che i versamenti unitari previsti dal capo III del decreto legislativo n. 241 del 1997 possono essere eseguiti anche mediante delega irrevocabile ai concessionari della riscossione convenzionati ai sensi del comma 2;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 37 del 1999, che prescrive che con convenzione approvata con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti le modalità di conferimento della delega e di svolgimento del servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le relative modalità di trasmissione e di conservazione, nonché le penalità per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la misura del compenso per il servizio svolto dai concessionari; che quest'ultima è determinata tenendo conto del costo di svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati dal contribuente e di quello delle operazioni in essi incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e dell'ammontare complessivo dei versamenti gestito dal sistema; che la convenzione ha durata triennale;

Visto l'art. 1, comma 3, del menzionato decreto legislativo n. 37 del 1999 che dispone che per i versamenti eseguiti mediante delega irrevocabile ai concessionari della riscossione convenzionati si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano la gestione dei versamenti unitati da parte delle banche;

Considerato che il Ministero delle finanze ha interesse a definire modalità di svolgimento del servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento da parte dei concessionari della riscossione secondo criteri uniformi a livello nazionale;

Considerato che l'Ascotributi, in quanto associazione dei concessionari operanti sul territorio nazionale, promuove nell'interesse dei propri associati accordi e/o convenzioni per l'effettuazione del servizio di riscossione;

Considerato che il sistema dei concessionari è in grado, fornendo un servizio di trasmissione telematica dei dati, di soddisfare le esigenze del Ministero delle finanze;

Considerato che ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 37 del 1999, la convenzione di cui alla premessa va approvata con decreto interministeriale;

Considerato che ai sensi dell'art. 3, del decreto del Ministro delle finanze 4 novembre 1997 riguardante i compiti della Commissione consultiva per la riscossione di cui all'art. 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, non è comunque richiesto il parere della citata Commissione per fattispecie analoghe ad altre, per le quali risulti già espresso parere in epoca risalente a non più di due anni;

Visto il parere n. 41694 della citata Commissione consultiva, reso nelle adunanze del 16 e 23 marzo 1998, in merito alla convenzione stipulata, per la gestione dei versamenti unitari, tra il Ministero delle finanze e l'ABI, approvata con decreto dirigenziale 30 aprile 1998;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, ai fini della riscossione mediante delega al concessionario «si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano la gestione dei versamenti unitari di cui al comma 1, da parte delle banche»;

Considerato che la convenzione di cui alla premessa si caratterizza in una identità di contenuti e in un'assenza di differenze sostanziali rispetto alla precedente convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'ABI, approvata con decreto dirigenziale 30 aprile 1998;

Considerato che su detta convenzione è già stato acquisito il parere del Consiglio di Stato, n. 409/1998 in data 15 aprile 1998 e che, pertanto, non si ritiene opportuno, per evidenti motivi di economicità, sottoporre al vaglio del menzionato Organo consultivo anche la convenzione di cui in premessa;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo n. 80, del 31 marzo 1998, concernente nuove disposizioni in materia, tra l'altro, di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

È approvata la convenzione, di cui all'allegato *A* del presente decreto, con la quale sono stabiliti le modalità di conferimento della delega di pagamento e di svolgimento del servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le relative modalità di trasmissione e di conservazione, nonché le penalità per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la misura del compenso per il servizio svolto dai concessionari determinata tenendo conto del costo di svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati dal contribuente e di quello delle operazioni in essi incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e dell'ammontare complessivo dei versamenti gestito dal sistema.

Detta convenzione ha durata triennale.

Al relativo onere, valutato in lire 10 miliardi, si provvede mediante utilizzo ed entro i limiti dello stanziamento del capitolo n. 3458 iscritto nell'unità previsionale di base 4.1.1.0. - funzionamento - dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1999 e corrispondenti unità per gli esercizi finanziari successivi.

II presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e verrà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 7 marzo 2000

Il direttore generale
del dipartimento delle entrate
ROMANO

Il ragioniere generale dello Stato
MONORCHIO

Il direttore generale
della previdenza ed assistenza sociale
DADDI

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2000
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 318

ALLEGATO *A*

CONVENZIONE SULLE MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLE DELEGHE DI PAGAMENTO RELATIVE AI VERSAMENTI UNITARI E DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DA PARTE DEI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE

Tra

il Ministero delle finanze (di seguito indicato come «Amministrazione finanziaria"), con sede in Roma, viale Europa n. 242 - codice fiscale 80207790587 - legalmente rappresentato dal dott. Attilio Befera nato a Roma il 29 giugno 1946, nella sua qualità di Direttore centrale per la riscossione

e

l'Associazione nazionale fra i concessionari del servizio riscossione dei tributi (di seguito denominata anche «Ascotributi») con sede in Roma, via Parigi, 11 - codice fiscale n. 80076850587 rappresentata dal dott. Gerardo Chirò nato a Torremaggiore (Foggia) il 25 aprile 1947, nella sua qualità di Direttore generale della suddetta Associazione giusta delibera del Comitato direttivo del 22 settembre 1999, allegata in estratto

Premesso:

che, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, e dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, «i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *a)* della legge 28 dicembre 1998, n. 337, recante delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione, i versamenti diretti possono essere effettuati anche mediante delega ai concessionari;

che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, i versamenti unitari previsti dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere eseguiti anche mediante delega irrevocabile ai concessionari della riscossione convenzionati si sensi dell'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 37/1999;

che, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 1, «con convenzione, approvata con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti le modalità di conferimento della delega e di svolgimento del servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le relative modalità di trasmissione e di conservazione, nonché le penalità per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la misura del compenso per il ser-

vizio svolto dai concessionari; quest'ultima è determinata tenendo conto del costo di svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati dal contribuente e di quello delle operazioni in essi incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e dell'ammontare complessivo dei versamenti gestito dal sistema; la convenzione ha durata triennale.»;

che, ai sensi del comma 3, del citato art. 1, ai fini della riscossione mediante delega al concessionario «si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano la gestione dei versamenti unitari di cui al comma 1 da parte delle banche»;

che ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 241/1997, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. *d)* del citato decreto legislativo n. 422/1998 «entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca versa le somme riscosse alla tesoreria dello Stato o alla cassa regionale siciliana di Palermo, al netto del compenso ad essa spettante. Si considerano non lavorativi i giorni di sabato e quelli festivi». Lo stesso articolo dispone altresì che, entro lo stesso termine, la banca «predispone ed invia telematicamente alla struttura di gestione i dati riepilogativi delle somme a debito e a credito complessivamente evidenziate nelle deleghe di pagamento, distinte per ciascun ente destinatario»;

che, ai sensi del combinato disposto delle norme citate, si applicano ai concessionari i medesimi termini di versamento alla Tesoreria dello Stato delle somme riscosse, a titolo di versamento unitario, da parte delle banche, nonché quelli previsti per l'invio telematico dei relativi dati alla struttura di gestione;

che ai sensi dell'art. 22, comma 3, del decreto legislativo n. 241 del 1997, con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale del 22 maggio 1998, n. 183, è stata individuata la struttura di gestione cui è affidato il compito di ripartire tra gli enti destinatari dei versamenti unitari le somme a ciascuno di essi spettanti e determinate le modalità di attribuzione di tali somme;

che in sede di prima applicazione della normativa di cui al capo III del decreto legislativo n. 241 del 1997, è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n 189, recante norme in materia di versamento in Tesoreria delle somme riscosse mediante versamenti unitari;

che con decreto dirigenziale 15 ottobre 1998 sono state determinate le modalità tecniche di attuazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 189 del 1998 sia per il versamento in Tesoreria delle somme riscosse che per l'invio dei relativi dati alla struttura di gestione;

che con decreto direttoriale 15 dicembre 1998, emanato ai sensi dell'art. 24, comma 4, del decreto legislativo n. 241 del 1997, è stato approvato il nuovo modello di pagamento per l'esecuzione dei versamenti unitari con compensazione;

che a seguito delle predette modifiche legislative, risultano abolite le modalità di versamento delle imposte e delle ritenute secondo la procedura di «conto fiscale» di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567;

che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37 e dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997 i contribuenti possono mettere a disposizione dei concessionari convenzionati le somme oggetto della delega anche mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento. Se gli assegni risultano scoperti o comunque non pagabili, il conferimento della delega si considera non effettuato ed il versamento omesso. Ai sensi del comma 2, del medesimo art. 23, «le modalità di esecuzione dei pagamenti sono stabilite con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro»;

che il Ministero delle finanze ha interesse a definire modalità di svolgimento del servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento da parte dei concessionari secondo criteri uniformi a livello nazionale;

che l'Ascotributi, in quanto associazione dei concessionari operanti sul territorio nazionale, promuove nell'interesse dei propri associati accordi e/o convenzioni per l'effettuazione del servizio di riscossione;

che il sistema dei concessionari è in grado, fornendo un collaudato servizio di trasmissione telematica del dati, di soddisfare le esigenze del Ministero delle finanze;

tutto ciò premesso,

si conviene quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero delle finanze e l'Ascotributi convengono che il servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento che sarà svolto dai concessionari convenzionati, nell'interesse del Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, è disciplinato secondo le modalità e le condizioni di seguito specificate.

L'Ascotributi assume l'impegno di comunicare ai concessionari il testo della presente convenzione. I concessionari comunicano la loro adesione al Ministero delle finanze, per il tramite dell'Ascotributi entro trenta giorni dalla sottoscrizione della stessa convenzione.

Art. 2.

Oggetto della convenzione

La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, ha per oggetto la determinazione delle modalità di svolgimento, da parte dei concessionari convenzionati (di seguito indicati come «il concessionario») del servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento relative ai versamenti unitari di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, come modificato dai decreti legislativi 19 novembre 1998, n. 422 e 24 marzo 1999, n. 81, dovuti allo Stato, all'INPS, alle regioni ed enti locali e altri enti previdenziali e assicurativi da parte dei contribuenti, nonché la fissazione della misura del compenso spettante per il servizio svolto e le penalità per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa.

Le obbligazioni delle parti, che hanno natura privatistica, sono regolate dalla presente convenzione e, per quanto in essa non previsto, dalle norme del codice civile.

Art. 3.

Accoglimento delle deleghe

Il concessionario accoglie le deleghe di pagamento consegnate ai propri sportelli, senza fare distinzione in relazione al domicilio fiscale dei contribuenti.

Il concessionario è tenuto ad accogliere le deleghe di pagamento anche in caso di saldo finale uguale a zero mentre è tenuto a rifiutare le deleghe con saldo finale negativo.

Le deleghe di pagamento sono conferite con la utilizzazione del modello già citato, conforme a quello approvato con decreto direttoriale 15 dicembre 1998.

Il concessionario predispone e tiene a disposizione dei contribuenti presso i propri sportelli la modulistica da utilizzare per il conferimento delle deleghe di pagamento, unitamente al testo delle «avvertenze per la compilazione», quale approvato dal Ministero delle finanze.

Il testo delle «avvertenze», che può essere stampato unitamente al modello o in un foglio a parte da tenere a disposizione dei contribuenti interessati, è aggiornato in relazione alle modifiche normative intervenute ovvero in relazione alla istituzione di nuovi codici di versamento, secondo le indicazioni fornite dal Ministero delle finanze. È comunque consentito al concessionario utilizzare la modulistica con le avvertenze non aggiornate fino ad esaurimento delle scorte.

Il concessionario è tenuto a mettere a disposizione della clientela l'elenco dei codici tributo, delle causali contributo, con l'indicazione della struttura dei periodi di riferimento di ognuno di essi e delle relative legende, quale fornito dall'Amministrazione finanziaria. In caso di aggiornamento il concessionario rende disponibile ai contribuenti la nuova versione di detto elenco entro i quindici giorni lavorativi successivi al ricevimento della comunicazione dell'Amministrazione finanziaria.

Le deleghe di pagamento conferite con modulistica predisposta da terzi sono accolte sempre che il modello, oltre a rispettare la conformità e i requisiti previsti dal terzo paragrafo, sia predisposto in almeno tre copie, riporti la denominazione dell'impresa che lo ha stampato e rechi la dizione «conforme al modello ministeriale».

Art. 4.

Controllo dei dati esposti sui modelli di delega

All'atto del conferimento della delega di pagamento, il concessionario verifica:

a) la completezza dei dati richiesti dalla sezione 1 del modello (contribuente) approvato con il citato decreto direttoriale;

b) con riferimento ad oggi pagamento effettuato ovvero ad ogni rimborso portato in compensazione, la presenza di tutti gli elementi identificativi previsti nel modello;

c) con riferimento ai dati esposti nella sezione 2 (erario), nella sezione 3 (INPS) nella sezione 4 (regioni ed enti locali) e nella sezione 5 (alti enti previdenziali e assicurativi) del modello, la presenza e l'esattezza del saldo algebrico indicato in ciascuna sezione;

d) con riferimento al punto 6 del modello (saldo finale), la presenza e l'esattezza del saldo algebrico indicato, il cui importo non deve essere mai inferiore a zero;

e) che i rimborsi portati in compensazione (importi a credito compensati), esposti nella sezione 2 (erario), nella sezione 3 (INPS), nella sezione 4 (regioni ed enti locali) e nella sezione 5 (altri enti previdenziali e assicurativi) del modello, non superino la cifra di 500 milioni di lire per delega sulla base delle specifiche tecniche fornite dal Ministero delle finanze;

f) la presenza della firma del soggetto delegante.

Il concessionario richiede al soggetto delegante di completare gli elementi omessi ovvero di correggere quelli errati mediante presentazione di una nuova delega. La delega di pagamento è rifiutata qualora le integrazioni o correzioni richieste non vengano effettuate.

Art. 5.

Attestazione di pagamento

Per ciascuna delega di pagamento accolta il concessionario restituisce al soggetto delegante la copia firmata del modello, quale attestazione dell'avvenuto pagamento. Le deleghe di pagamento accolte sono irrevocabili ad eccezione di quanto previsto nel successivo art. 11 (pagamento mediante assegni).

L'attestazione di pagamento è rilasciata anche nel caso in cui, per effetto dei rimborsi richiesti portati in compensazione, la delega di pagamento esponga al punto 6 (saldo finale) un saldo finale uguale a zero.

Art. 6.

Modalità di versamento alla Tesoreria provinciale dello Stato

Il concessionario delegato, quotidianamente ed entro il quinto giorno lavorativo successivo al ricevimento della delega, versa, al netto delle commissioni spettanti, in via telematica una somma pari all'ammontare dei saldi finali dei modelli di versamento, nell'apposita contabilità speciale, istituita presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato indicata dalla Banca d'Italia, denominata «fondi della riscossione» ed intestata al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione.

L'operazione di versamento è effettuata, tramite la banca del concessionario, mediante bonifico da eseguire attraverso la procedura BIR, secondo le regole dalla stessa previste.

Il versamento è effettuato al netto del compenso spettante, da recuperare in via prioritaria sull'importo del saldo della sezione 2 (erario) del modello e, solo in caso di incapienza, su quello del saldo della sezione 3 (INPS), 4 (regioni ed enti locali), 5 (altri enti previdenziali e assicurativi).

L'ordine di pagamento tramite procedura BIR deve essere inviato alla Banca d'Italia entro le ore 16 del quarto giorno lavorativo successivo all'accoglimento delle deleghe, con regolamento entro il giorno lavorativo successivo (ore 15,50 ovvero 12,40 in caso di semifestività nazionale).

Qualora il concessionario eccezionalmente non fosse in grado di determinare con precisione l'importo da versare, l'ordine di pagamento tramite procedura BIR da inviare alla Banca d'Italia entro il termine temporale indicato al comma precedente può essere effettuato per un importo parziale e deve contenere l'informazione del presumibile ammontare integrativo che sarà versato entro il giorno lavorativo successivo.

L'ordine di pagamento tramite procedura BIR relativo a detto versamento integrativo deve essere inviato alla Banca d'Italia entro le ore 14,50 (12,20 in caso di semifestività nazionale) del quinto giorno lavorativo successivo all'accoglimento delle deleghe, regolamento nello stesso giorno (ore 15,50 ovvero 12,40 in caso di semifestività nazionale).

In caso di impossibilità di utilizzo della procedura BIR:

entro le ore 16 del quarto giorno lavorativo successivo all'accoglimento delle deleghe, in luogo dell'invio dell'ordine di pagamento, la banca del concessionario deve segnalare alla Banca d'Italia - con le modalità in vigore per il sistema bancario - l'ammontare del versamento che verrà regolato nel giorno lavorativo successivo;

nella data di regolamento la banca del concessionario deve eseguire il versamento con le modalità in vigore per il sistema bancario.

Art. 7.

Versamenti integrativi

Nel caso di versamenti inferiori a quelli dovuti, per la differenza il concessionario effettua il versamento in tesoreria, così come indicato all'art. 6.

L'informazione relativa all'ammontare del versamento integrativo deve essere trasmessa alla Struttura di gestione, individuata con il decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183, previsto dall'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità proprie della procedura utilizzata per il versamento ordinario.

Art. 8.

Acquisizione dei dati

Il Concessionario provvede ad acquisire su supporto informatico sia i dati contenuti nelle deleghe di pagamento accolte sia quelli relativi ai versamenti effettuati. Ove il codice fiscale del contribuente, indicato nella sezione 1 (contribuente) del modello, risulti errato, il concessionario acquisisce le generalità o la denominazione del contribuente stesso.

L'acquisizione è effettuata secondo le specifiche tecniche previste dal decreto dirigenziale 15 ottobre 1998, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189, e successive modificazioni. Il programma di acquisizione dei dati è scelto autonomamente dal concessionario.

Prima della trasmissione alla struttura di gestione, i dati relativi alle deleghe di pagamento e ai versamenti effettuati sono sottoposti a controllo utilizzando programmi elettronici e strumenti tabellari forniti e costantemente aggiornati dall'Amministrazione finanziaria.

Ai fini sanzionatori si intendono validi unicamente gli esiti dei controlli effettuati dalla struttura di gestione.

L'Amministrazione finanziaria mantiene attivo, a disposizione dei concessionari, un ambiente elaborativo di prova utilizzabile sia in fase di avvio che di adeguamento della procedura.

Art. 9.

Trasmissione dei dati

Il concessionario delegato trasmette, entro le ore 24 del quinto giorno lavorativo successivo all'accoglimento delle deleghe, i dati analitici e le rendicontazioni delle operazioni eseguite, previa verifica della loro integrità, in unico flusso alla struttura di gestione, in conformità alle specifiche tecniche stabilite dal decreto dirigenziale 15 ottobre 1998, emanato in attuazione del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189.

L'invio alla struttura di gestione è effettuato mediante utilizzo della rete nazionale dei concessionari gestita dal Consorzio nazionale concessionari (di seguito indicato come «il CNC»). Il CNC è dotato di procedure per il disaster recovery e si avvale di un centro alternativo per il back up, in modo da essere in grado di riattivare il servizio entro 48 ore.

La struttura di gestione, eseguiti i controlli di sua competenza, ne trasmette gli esiti al CNC secondo le specifiche di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 189/1998. In caso di esito positivo del controllo, la struttura di gestione trasmette al medesimo CNC un indicatore di accettazione. In caso di esito negativo, trasmette la lista degli errori.

La struttura di gestione, al ricevimento dei flussi informativi trasmessi dai concessionari delegati, ne verifica la rispondenza alle specifiche tecniche, segnalando eventuali esiti negativi entro 48 ore dalla ricezione dei flussi stessi.

I concessionari aderenti alla presente convenzione ed il CNC definiscono, con apposito accordo, i reciproci rapporti anche ai fini di eventuali penalità derivanti da inadempimenti del CNC nell'esercizio delle funzioni ad esso affidate dai concessionari stessi.

Art. 10.

Versamenti effettuati in eccesso

Per i versamenti effettuati in eccesso rispetto a quanto dovuto, il concessionario presenta apposita istanza di rimborso al Ministero delle finanze - Direzione centrale per la riscossione, attraverso la struttura di gestione.

Il Ministero delle finanze provvede al rimborso, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dal concessionario richiedente. La somma rimborsata è aumentata degli interessi per il periodo intercorrente tra la data della richiesta di rimborso e la data dell'accredito del rimborso.

Gli interessi sono calcolati sulla base di un tasso annuo pari al tasso legale vigente alla data della richiesta di rimborso.

I termini e le modalità di rimborso previsti dal presente articolo si applicano anche per il pagamento al concessionario della commissione ad esso spettante nel caso in cui le somme incassate in ciascuna giornata non sono state sufficienti a coprire l'ammontare della commissione ad esso spettante.

I termini e le modalità di rimborso previsti dal presente articolo si applicano anche nel caso di richieste relative a deleghe pagate con assegno successivamente risultato impagato.

Art. 11.

Pagamento mediante assegni

Il concessionario accoglie le deleghe di pagamento anche nel caso in cui il contribuente abbia messo a disposizione le somme oggetto della delega mediante negoziazione salvo buon fine di assegno bancario tratto dal contribuente a favore di se stesso o di assegno circolare emesso all'ordine dello stesso contribuente e girato per l'incasso al concessionario delegato. In entrambi i casi l'assegno deve essere espresso in lire o in Euro e deve essere di importo pari al saldo finale della delega conferita.

A fronte delle deleghe di cui al primo paragrafo il concessionario annota gli estremi dell'assegno negoziato nell'attestazione di pagamento restituita al contribuente ai sensi dell'art. 5 ed evidenzia il pagamento mediante assegno nel flusso informativo trasmesso alla struttura di gestione ai sensi dell'art. 9.

Se gli assegni risultano scoperti o comunque non pagabili, anche parzialmente, il conferimento della delega si considera non effettuato e il versamento omesso. L'assegno si considera scoperto o non pagabile quando la banca trattaria o emittente lo abbia segnalato come tale alla banca del concessionario.

Nei casi di cui al precedente paragrafo il concessionario dichiara al contribuente che, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, l'attestazione rilasciata è priva di qualsiasi efficacia dalla data di rilascio e che il pagamento deve considerarsi non effettuato. La stessa dichiarazione è dovuta qualora l'assegno sia stato pagato solo in parte, insieme alle informazioni relative alle disponibilità a favore del contribuente, esistenti presso il concessionario in relazione al pagamento parziale effettuato dalla banca trattaria.

Per le deleghe di cui al terzo paragrafo il concessionario richiede altresì alla struttura di gestione l'accredito, sul proprio conto corrente bancario, delle somme versate ai sensi dell'art. 6. La richiesta è effettuata, entro il 15 del mese successivo per gli assegni risultati scoperti o comunque non pagabili nel mese precedente, con le modalità definite nell'art. 10.

Per il termine e le modalità di rimborso da parte del Ministero delle finanze si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 (versamenti in eccesso).

Art. 12.

Pagamento mediante carta «PagoBancomat»

Il concessionario accoglie le deleghe di pagamento anche nel caso in cui il contribuente abbia messo a disposizione le somme oggetto della delega mediante pagamento con carta «PagoBancomat», presso gli sportelli ove siano installati terminali elettronici idonei a fornire operazioni di pagamento in circolarità interbancaria. In tal caso, l'importo del pagamento eseguito con tale modalità, da considerarsi definitivo, deve essere pari al saldo finale del modello di versamento e non può eccedere quello autorizzato dalla banca emittente la carta al momento della richiesta di utilizzo. Il concessionario riversa l'importo corrispondente alle somme riscosse mediante carta PagoBancomat con le modalità e nei termini previsti per il riversamento delle somme riscosse in contanti.

Art. 13.

Conservazione dei documenti

Il concessionario conserva la copia del modello (attestato) per un periodo di dieci anni successivi a quello in cui l'operazione è stata eseguita.

La suddetta copia del modello può essere conservata sotto forma di registrazioni su supporti di immagini «validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge» ai sensi dell'art. 15, comma 2, legge 15 marzo 1997, n. 59 e successivi regolamenti di attuazione.

Art. 14.

Utilizzo di soggetti esterni

Il concessionario, previo assenso del Ministero delle finanze, può avvalersi di soggetti esterni per l'esecuzione degli adempimenti previsti dagli articoli 8, 9, 13. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 15.

Art. 15.

Obbligo di riservatezza

Il trattamento dei dati personali relativi alle attività oggetto della presente convenzione sarà attuato dal concessionario in qualità di «Titolare», secondo le norme di salvaguardia dettate dalla legge n. 675, del 31 dicembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine il concessionario dichiara che i predetti dati non verranno utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali sono stati acquisiti e che potranno essere trattati sempre per le medesime finalità, anche da soggetti esterni che, per conto del concessionario, effettuano trattamenti correlati alle lavorazioni inerenti il servizio in esame.

I luoghi presso i quali saranno effettuate le lavorazioni oggetto del conferimento dovranno essere dislocati nell'ambito dell'Unione europea e, comunque, in Stati che abbiano dato attuazione alla convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati, o che, comunque, assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi.

Art. 16.

Variazioni delle procedure

Il Ministero delle finanze e l'Ascotributi definiscono, con appositi accordi, le eventuali variazioni alle modalità ed ai tempi di svolgimento del servizio (ivi compresi le specifiche tecniche e i relativi standard di colloquio) che si rendano opportune o necessarie anche a seguito di nuove disposizioni di legge, nonché la decorrenza della relativa operatività, in modo da tenere conto delle esigenze organizzative e dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure.

In caso di modifiche derivanti da eventuali provvedimenti legislativi saranno definiti di comune accordo i tempi e le modalità di applicazione delle sanzioni, tenuto conto delle variazioni da apportare alle procedure in essere.

Le variazioni dei programmi derivanti dall'adeguamento all'anno 2000 ed all'introduzione dell'Euro che si rendano necessarie nell'ambito della generale revisione delle procedure e dei programmi utilizzati dai concessionari convenzionati, non rilevano ai fini della revisione dei compensi né del diritto di recesso per quanto previsto nella presente convenzione; gli eventuali adeguamenti specificatamente riferiti al servizio richiesto con la presente convenzione, saranno valutati di comune accordo dal Ministero delle finanze e dall'Ascotributi per definirne la rilevanza ai soli fini dei compensi.

Art. 17.

Eventi eccezionali

Qualora il concessionario non abbia potuto funzionare a causa di eventi eccezionali, i termini per la esecuzione degli adempimenti previsti nella presente convenzione scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi sono prorogati di cinque giorni, a decorrere dal giorno in cui il concessionario abbia ripreso a funzionare.

Qualora il CNC ovvero i soggetti esterni utilizzati dal concessionario nello svolgimento del servizio, ai sensi dell'art. 14, non abbiano potuto funzionare a causa di eventi eccezionali di cui al primo paragrafo, i termini per la esecuzione degli adempimenti previsti nella presente convenzione scadenti durante il periodo di mancato funzionamento sono prorogati di cinque giorni a decorrere dal giorno in cui il CNC e gli altri soggetti sopraindicati abbiano ripreso a funzionare. In tali casi, la situazione di mancato funzionamento è certificata con dichiarazione del CNC o di uno degli altri soggetti, rilasciata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora la Banca d'Italia non abbia potuto funzionare a causa di eventi eccezionali di cui al primo paragrafo, i termini per l'esecuzione degli adempimenti previsti nella presente convenzione scadenti durante il periodo di mancato funzionamento sono prorogati al primo giorno successivo a quello in cui la Banca d'Italia abbia ripreso a funzionare.

Art. 18.

Compensi

Considerato che le attività e le funzioni che i concessionari convenzionati sono chiamati ad espletare all'atto dello svolgimento del servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento relative ai versamenti unitari di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, oggetto della presente convenzione, corrispondono, sotto il profilo gestionale ed operativo, a quelle svolte dal sistema bancario, si applicano ai concessionari convenzionati, ai fini della determinazione dei compensi, i criteri di calcolo adottati per il settore del credito, con riferimento alle grandezze complessive assunte nell'ambito della gestione del predetto servizio.

Pertanto al concessionario, per lo svolgimento del servizio regolato nella presente convenzione, spetta un compenso pari a L. 6.750 salvo quanto previsto ai paragrafi successivi, per ciascuna delega di pagamento accolta (compreso il pagamento effettuato con assegno o carta «PagoBancomat»), anche se il saldo finale è uguale a zero. Il concessionario trattiene direttamente l'ammontare complessivo dei compensi ad esso dovuti dalle somme da riversare, secondo le modalità indicate nell'art. 6 ovvero attiva la procedura di cui all'art. 10.

Le parti si danno reciprocamente atto che l'entità del compenso viene come sopra concordata nell'importo di L. 6.750, tenuto conto del beneficio che si presume mediamente conseguito, in relazione ad ogni singola delega, dai concessionari aderenti alla convenzione, per effetto della disponibilità temporanea delle somme incassate ai sensi dei precedenti articoli da 1 a 5 e riversate ai sensi degli articoli 6 e 7.

Più in particolare, le parti si danno reciprocamente atto che tale beneficio è stimabile, quale valore medio riferito ad ogni singola delega, nell'importo di L. 6.500 e che, pertanto, il compenso figurativo globale - pari all'importo del compenso di L. 6.750 di cui al secondo paragrafo del presente articolo e del suddetto beneficio per un valore medio di L. 6.500 - è pari a L. 13.250.

Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che la definizione del compenso è stata effettuata con riguardo ai costi diretti e indiretti relativi al servizio disciplinato dalla presente convenzione che si pone nell'ambito del complessivo sistema di pagamento mediante delega dei versamenti unitari di cui all'art. 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Pertanto, atteso che ai fini della determinazione dei compensi per il sistema bancario le grandezze considerate corrispondono ad un totale di deleghe annualmente acquisite pari a 34 milioni e ad un importo globale annuo dei pagamenti pari a 400.000 miliardi di lire e considerato che i concessionari della riscossione svolgono le stesse funzioni assegnate alle banche, i compensi spettanti ai medesimi concessionari sono fissati nella medesima misura e potranno essere ridefiniti sulla base delle modifiche previste per le banche.

Le variazioni delle procedure di cui all'art. 16 comportano una variazione del compenso come sopra stabilito. Il Ministero delle finanze e l'Ascotributi determinano, in misura corrispondente a quella fissata nel settore del credito, l'importo della variazione da apportare, che è in ogni caso riconosciuta con decorrenza dalla data di applicazione della variazione.

I compensi come sopra determinati sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 10, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 19.

Penalità

Per eventuali irregolarità commesse nello svolgimento del servizio si applicano le penalità indicate nell'allegato 1 alla presente convenzione.

Art. 20.

Disfunzioni operative

È costituito un comitato consultivo, composto da rappresentanti del Ministero delle finanze e dell'Ascotributi, con il compito di esaminare eventuali questioni di carattere applicativo connesse allo svolgimento del servizio e prospettare utili soluzioni.

Nel caso di disfunzioni operative di qualsiasi natura il comitato si riunisce nel più breve tempo possibile e comunque entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta formulata per iscritto da una delle due parti.

Art. 21.

Clausola arbitrale

Ogni controversia nascente dalla presente convenzione è deferita ad un collegio di tre arbitri che decide ai sensi degli articoli 808 e seguenti del codice di procedura civile.

La parte che intende promuovere il giudizio arbitrale lo comunica all'altra parte, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, specificando l'oggetto della domanda e nominando il proprio arbitro. Qualora l'altra parte, entro venti giorni dalla predetta notificazione, non proceda, con le stesse formalità, alla nomina del proprio arbitro, la parte interessata può richiedere che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale di Roma. Il terzo arbitro è nominato dal presidente del tribunale di Roma.

È facoltà della parte nei cui confronti è proposta la domanda di arbitrato declinare la competenza del collegio arbitrale nei modi e termini di cui al paragrafo precedente.

Art. 22.

Adempimenti a carico dell'Ascotributi

L'Ascotributi si impegna a informare tutti i concessionari circa le variazioni e gli altri interventi concordati con il Ministero delle finanze, ai sensi degli articoli 16, 18, 19 e 20.

Art. 23.

Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata triennale.

Il concessionario ha facoltà di recesso dalla presente convenzione qualora le modalità di svolgimento del servizio siano variate secondo quanto previsto nell'art. 16, primo paragrafo. In tal caso il recesso è comunicato al Ministero delle finanze - mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro tre mesi dal ricevimento della notizia della variazione apportata ed ha effetto dal sesto mese successivo alla data di ricevimento della comunicazione.

L'Ascotributi ha facoltà di recesso dalla presente convenzione qualora le modalità e svolgimento del servizio siano state significativamente variate in conseguenza di provvedimenti legislativi secondo quanto previsto nell'art. 16, primo paragrafo. In tal caso il recesso è comunicato al Ministero delle finanze - mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro tre mesi dal ricevimento della notizia della variazione apportata ed ha effetto dal sesto mese successivo alla comunicazione.

Art. 24.

Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione a tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 25.

Valore degli allegati

Il presente atto si compone di 25 articoli e di due allegati che, sottoscritti dalle parti, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Roma, 12 ottobre 1999

Il direttore centrale per la riscossione
BEFERA

Il direttore generale dell'Ascotributi
CHIRÒ

PENALITÀ

Problemi relativi ai flussi di denaro

Categoria di sanzione	Tipo di inconveniente	Trattamento da parte del Centro di Gestione	Sanzione prevista
Assenza del flusso di denaro	Bonifici/accrediti omessi Ritardo nell'esecuzione dei bonifici/accrediti di una giornata contabile	Segnalazione al concessionario dell'assenza del denaro Sospensione del flusso informativo	- 25% del totale del compenso di cui all'art. 18, secondo paragrafo, per ogni giorno lavorativo di ritardo fino al quarto giorno; 50% dal quinto giorno e per ogni ulteriore giorno - sospensione dal servizio: oltre 12 giornate contabili errate in un anno, con un massimo di 5 giornate relative all'ultimo o penultimo giorno di scadenza
Squadratura del flusso: (Informazioni> Bonifico/Accredito)	Importi nel flusso informativo superiori ai bonifici ed accrediti	Rigetto del flusso Segnalazione al concessionario	- 25% del totale del compenso di cui all'art. 18, secondo paragrafo, per ogni giorno lavorativo di ritardo fino al quarto giorno; 50% dal quinto giorno lavorativo e per ogni ulteriore giorno - sospensione dal servizio: oltre 12 giornate contabili errate in un anno, con un massimo di 5 giornate relative all'ultimo o penultimo giorno di scadenza

Problemi relativi ai flussi informativi

Categoria di sanzione	Tipo di inconveniente	Trattamento da parte del Centro di Gestione	Sanzione prevista
Assenza del flusso informativo	Mancata fornitura dei dati analitici delle deleghe di una giornata contabile. Ritardo nelle forniture dei flussi dei dati analitici delle deleghe	Segnalazione al concessionario dell'assenza dei dati	- 5% del totale del compenso di cui all'art. 18, secondo paragrafo, del flusso per ogni giorno lavorativo di ritardo fino al 4° giorno; 10% dal 5° giorno lavorativo per un ulteriore giorno, con un minimo di £ 50.000 ed un massimo di 10 volte il totale del compenso di cui all'art. 18, secondo paragrafo - sospensione dal servizio: oltre 12 giornate contabili errate in un anno, con un massimo di 5 giornate relative all'ultimo o penultimo giorno di scadenza
Squadratura del flusso: (Denaro>Informazioni)	Bonifici ed accrediti superiori agli importi del flusso informativo	Rigetto del flusso Segnalazione al concessionario Se il concessionario riconferma i dati inviati, la Struttura di Gestione elabora il flusso per la ripartizione del denaro. Il concessionario deve presentare istanza di rimborso per la quota di versamento eccedente	- 5% del totale del compenso di cui all'art. 18, secondo paragrafo, del flusso per ogni giorno lavorativo di ritardo fino al 4° giorno; 10% dal 5° giorno lavorativo per un ulteriore giorno, con un minimo di £. 50.000 ed un massimo di 10 volte il totale del compenso di cui all'art. 18, secondo paragrafo. - sospensione dal servizio: oltre 12 giornate contabili errate in un anno, con un massimo di 5 giornate relative all'ultimo o penultimo giorno di scadenza

Non elaborabilità del flusso	Non elaborabilità di un flusso per errori nella struttura del flusso (record di testa errato, tracciati non corretti, sequenze di record errate, ecc.) oppure per: • Presenza di deleghe non quadrate (saldo finale non corrispondente alla somma algebrica dei singoli importi); • Codici tributo Erario, codici sede INPS, INAIL o altri enti previdenziali ed assicurativi e codici Regioni ed enti locali inesistenti; • Assenza o incompletezza dei dati anagrafici in caso di codice fiscale errato; • Data delle delega errata formalmente; • Estremi identificativi dei bonifici e/o degli accrediti errati	Rigetto del flusso Segnalazione al concessionario	- 5% del totale del compenso di cui all'art. 18, secondo paragrafo, del flusso per ogni giorno lavorativo di ritardo fino al 4° giorno; 10% dal 5° giorno lavorativo per un ulteriore giorno, con un minimo di £ 50.000 ed un massimo di 10 volte il totale del compenso di cui all'art. 18, secondo paragrafo - sospensione dal servizio: oltre 12 giornate contabili errate in un anno, con un massimo di 5 giornate relative all'ultimo o penultimo giorno di scadenza

Problemi relativi a entrambi i flussi

Categoria di sanzione	Tipo di inconveniente	Trattamento da parte del Centro di Gestione	Sanzione prevista
Assenza di entrambi i flussi ("delega nel cassetto")	Mancata trasmissione del bonifico e delle informazioni limitatamente ad una modesta quantità di deleghe.	La Struttura di Gestione individua tali deleghe a seguito di specifica indicazione da parte del concessionario	- 25% del totale del compenso di cui all'art. 18, secondo paragrafo, per ogni giorno lavorativo di ritardo fino al quarto giorno; 50% dal quinto giorno lavorativo e per ogni ulteriore giorno; - sospensione dal servizio: superamento dello 0,15% delle deleghe accolte in un anno

Compensazioni superiori a 500 milioni

Categoria di sanzione	Tipo di inconveniente	Trattamento da parte del Centro di Gestione	Sanzione prevista
Compensazioni superiori a 500 milioni	Delega con **totali di sezione degli importi a credito compensati (Totale B, D, F, H, L e N)** degli importi compensati maggiori di 500 milioni.	Accettazione del flusso. Segnalazione al concessionario	- 10% dell'importo eccedente i 500 milioni. Sospensione del servizio: oltre **6** volte in un anno

Sanzioni su errori nei flussi analitici delle deleghe

Sanzioni sulle singole tipologie di errori commessi dai contribuenti e non sanati dal concessionario

Errori: periodo di riferimento erario, causale INPS, periodi di riferimento INPS, contributi *dovuti o a credito* INPS, periodi di riferimento Regioni.

Fascia	Tasso di errore mensile	Sanzione pecuniaria	Sospensione dal servizio
Prima fascia	Da 0,0 % a 0,2%	15% del compenso di cui all'art. 18, secondo paragrafo, sulle deleghe errate	-
Seconda fascia	Oltre 0,2% Fino a 0,5%	1 volta il compenso di cui all'art. 18, secondo paragrafo, sulle deleghe errate	-
Terza fascia	Oltre 0,5% Fino a 1,0%	2 volte il compenso di cui all'art. 18, secondo paragrafo, sulle deleghe errate	-
Quarta fascia	Oltre 1,0%	3 volte il compenso di cui all'art. 18, secondo paragrafo, sulle deleghe errate	Oltre 1,0% mensile per cinque volte in un anno per tipologia di errore.

Sanzioni sulle singole tipologie di errori commessi dai contribuenti e non sanati dal concessionario

Errori: codice fiscale, matricola INPS, codice tributo Erario, codice tributo Regione, codice INPS.

Fascia	Tasso di errore mensile	Sanzione pecuniaria	Sospensione dal servizio
Prima fascia	Da 0,0 % a 0,2%	30% del compenso di cui all'art. 18, secondo paragrafo, sulle deleghe errate	-
Seconda fascia	Oltre 0,2% Fino a 0,5%	2 volte il compenso di cui all'art. 18, secondo paragrafo, sulle deleghe errate	-
Terza fascia	Oltre 0,5% Fino a 1,0%	4 volte il compenso di cui all'art. 18, secondo paragrafo, sulle deleghe errate	-
Quarta fascia	Oltre 1,0%	6 volte il compenso di cui all'art. 18, secondo paragrafo, sulle deleghe errate	Oltre 1,0% mensile per cinque volte in un anno per tipologia di errore

---

ALLEGATO 2

COMITATO DIRETTIVO ASCOTRIBUTI

22 settembre 1999

(Omissis).

Convenzione sulle modalità di conferimento delle deleghe di pagamento relative ai versamenti unitari e di svolgimento del servizio da parte dei concessionari della riscossione

(omissis).

Il Comitato direttivo, nell'approvare le linee della convenzione tra Ascotributi e Ministero delle finanze sulle modalità di conferimento delle deleghe di pagamento relative ai versamenti unitari e di svolgimento del servizio da parte dei Concessionari della riscossione prevista dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, autorizza Ascotributi a perfezionare detto atto negoziale, delegando per la firma il direttore generale avv. G. Chirò.

(Omissis).

00A11378

DECRETO 24 luglio 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Vicenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE DEL VENETO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici funanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate protocollo n. 1998/11772 in data 28 gennaio 1998 con cui i direttori regionali delle entrate, competenti territorialmente, sono delegati ad adottare i decreti di acceramento del mencato od irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi della norma succitata, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota protocollo n. 1148/2000 in data 10 luglio 2000 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Venezia ha comunicato a questa direzione che nella giornata di martedì 11 luglio 2000 l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Vicenza ha ridotto l'orario di apertura al pubblico degli sportelli, per consentire di procedere all'installazione di componenti hardware/software integrativi sui server dipartimentali;

Decreta

l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Vicenza nella giornata dell'11 luglio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 24 luglio 2000

Il direttore regionale: MICELI

00A11359

DECRETO 31 luglio 2000.

Inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati di provenienza UE ed extra UE; variazione di inserimento di alcune marche di sigari naturali; variazione di denominazione di una marca di sigaretti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622 e 92/41 CEE;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Considerato che occorre inserire nella tabella A allegata al decreto direttoriale del 20 gennaio 2000, un prezzo di vendita al pubblico per kg convenzionale, espressamente richiesto da un fornitore;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento, nella tariffa di vendita, di alcune marche estere di tabacchi lavorati di provenienza UE ed extra UE (in conformità ai prezzi richiesti dai fabbricanti e dagli importatori) nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alle tabelle, allegati A, B e C, fissate dal decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76;

Ritenuto, altresì, che occorre provvedere, su richiesta delle ditte fornitrici, all'inserimento nella tariffa di vendita, tra i sigaretti altri, di alcuni prodotti già inseriti tra i sigaretti naturali nonché all'inserimento di due marche di sigari naturali, attualmente iscritti nella tariffa di vendita tra i prodotti di provenienza UE, tra quelli di provenienza extra UE;

Ritenuto, inoltre, che occorre provvedere, su richiesta della ditta fornitrice, alla variazione di denominazione, nella tariffa di vendita, di una marca di sigaretti altri;

Decreta:

ART.1

Nella tabella A allegata al decreto direttoriale 20 gennaio 2000 è inserito il prezzo di vendita al pubblico per Kg convenzionale con la seguente ripartizione:

SIGARETTE

PREZZO RICHIESTO DAL FORNITORE (COMPRESE LE SPESE DI DISTRIBUZIONE)		IMPOSTA DI CONSUMO		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO		IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)		TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO	
Lire	Euro	Lire	Euro	Lire	Euro	Lire	Euro	Lire	Euro
469.200	242,31934	1.364.133	704,51607	416.667	215,19037	250.000	129,11422	2.500.000	1.291,14

ART.2

Le seguenti marche di sigarette, sigari, sigaretti e tabacco da fumo per pipa sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalle tabelle, allegati A, B e C, di cui ai decreti ministeriali previsti dall'art.9 della legge 7 marzo 1985 n.76 , al prezzo di tariffa a fianco di ciascuna indicato:

SIGARETTE
(TABELLA A)
Prodotti Esteri
(Marche di provenienza UE)

SIGARETTE	Nicotina mg.sig.tta	Condensato mg./sig.tta	Lit./Kg.conv.le	Lit./pacchetto da 20
TREASURER	1,00	12,0	2.500.000	50.000
BOSS FULL FLAVOUR	0,90	12,0	215.000	4.300
BOSS LIGHT	0,60	7,0	215.000	4.300
MERIT BIANCA LIGHTS	0,50	6.0	275.000	5.500

SIGARI E SIGARETTI
(TABELLA B)
Prodotti Esteri
(Marche di provenienza UE)

SIGARI NATURALI	Lit./Kg.conv.le	Conf. da	Lit./conf.ne
ASHTON DOUBLE MAGNUM	3.600.000	25 pezzi	450.000
ASHTON CRYSTAL N°1	4.200.000	10 pezzi	210.000
ASHTON CRYSTAL BELICOSO	4.600.000	10 pezzi	230.000

SIGARETTI ALTRI

SIGARETTI ALTRI	Lit./Kg.conv.le	Conf. da	Lit./conf.ne
TOBAJARA FILTER SWEETS	220.000	10 pezzi	5.500
TOBAJARA FILTER MILD AROMA	220.000	10 pezzi	5.500

SIGARI E SIGARETTI
(TABELLA B)
Prodotti Esteri
(Marche di provenienza Extra UE)

SIGARI NATURALI	Lit./Kg. conv.le	Conf. da	Lit./a conf.ne
CEZAR BRONNER 1956 PHARAON ROBUSTO	2.000.000	5	50.000
CEZAR BRONNER 1956 PHARAON ROBUSTO	2.000.000	25	250.000
CEZAR BRONNER 1956 ROBUSTO	1.800.000	25	225.000
CEZAR BRONNER 1956 LIMITED RESERVE	6.000.000	2	60.000
SELLO DE ORO	760.000	25	95.000

TABACCO DA FUMO
(TABELLA C)
Prodotti Esteri
(Marche di provenienza UE)

TABACCO DA FUMO PER PIPA	Lit./Kg.conv.le	Scatola da	Lit./a conf.ne
NAT SHERMAN 314	440.000	50 gr.	22.000
NAT SHERMAN 509	440.000	50 gr.	22.000
NAT SHERMAN 307	440.000	50 gr.	22.000
TORBEN DANSK N.2 ORIENTAL MIXTURE	400.000	50 gr.	20.000
TORBEN DANSK N.4 ENGLISH MIXTURE	400.000	50 gr.	20.000
TORBEN DANSK N.11 MELLOW MIXTURE	340.000	100 gr.	34.000
TORBEN DANSK BLACK CAVENDISH	390.000	50 gr.	19.500
TIMM KOBENHAVN N.33	350.000	100 gr.	35.000
TIMM KOBENHAVN N.43	375.000	100 gr.	37.500
TIMM KOBENHAVN N.70	340.000	100 gr.	34.000
TIMM KOBENHAVN N.74	350.000	100 gr.	35.000

TABACCO DA FUMO PER PIPA	Lit./Kg.conv.le	Scatola da	Lit./a conf.
OCEAN LINER BLACK & BRIGHT	375.000	100 gr.	37.500
OCEAN LINER FLAKE & CAVENDISH	450.000	100 gr.	45.000
OCEAN LINER SWEET & MILD	450.000	100 gr.	45.000
THE SEASONS HARVESTTIME	430.000	50 gr.	21.500
THE SEASONS WINTERTIME	430.000	50 gr.	21.500
THE SEASONS SPRINGTIME	430.000	50 gr.	21.500
THE SEASONS SUMMERTIME	430.000	50 gr.	21.500

Art.3

L'inserimento nella tariffa di vendita dei sottoindicati prodotti è variato come segue:

da: SIGARETTI NATURALI a SIGARETTI ALTRI

MERCATOR SUNRISE TROPICAL TASTE FILTER (conf. da 20)
MERCATOR SUNRISE TROPICAL TASTE FILTER (conf. da 2)
AMBER NATURAL FILTER (conf. da 10)
AMBER NATURAL FILTER (conf. da 2)

da SIGARI E SIGARETTI (TABELLA B) Prodotti Esteri (Marche di provenienza UE) a SIGARI E SIGARETTI (TABELLA B) Prodotti Esteri (Marche di provenienza extraUE)

CEZAR BRONNER 1956 CORONA
CEZAR BRONNER 1956 PHARAON

Art.4

La denominazione della sottoindicata marca di sigaretti altri è variata come segue:

da NEOS PACIFIC a NEOS PACIFIC AROMATIC

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2000

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2000
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 86

00A11405

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 luglio 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Il Mirto - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 15 dicembre 1999, effettuata nei confronti della società cooperativa «Il Mirto - Società cooperativa edilizia a r.l.» con sede in Milano dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni della associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Il Mirto - Società cooperativa edilizia a r.l.» con sede in Milano, costituita in data 31 maggio 1989 con atto a rogito notaio Paolo De Carli di Milano, omologato dal tibunale di Milano, con decreto del 13 luglio 1989, iscritta al n. 295288 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amminstativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dr. Alberto Malavasi, nato a Concordia sulla Secchia (Modena) il 24 febbraio 1950 ed ivi residente in via Longo n. 33, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A11408

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 22 giugno 2000.

Legge n. 208/1998 - Opere commissariate. (Deliberazione n. 58/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la delibera in data 9 luglio 1998, n. 70/1998 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 22 agosto 1998; errata-corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 209 dell'8 settembre 1998), con la quale questo Comitato ha proceduto al riparto delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, attribuendo, tra l'altro, 3.500 miliardi di lire (pari a 1.807,599 milioni di euro) alle intese istituzionali di programma per il finanziamento di opere di completamento e, nei limiti del 3%, per il cofinanziamento del 50% di studi di fattibilità;

Vista la delibera in data 21 aprile 1999, n. 52/1999 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 16 luglio 1999), con la quale questo Comitato ha ripartito su base territoriale tra le regioni meridionali l'importo di 2.914,58 miliardi di lire (pari a 1.505,255 milioni di euro) per opere di completamento, di cui 337,279 miliardi di lire (pari a 174,190 milioni di euro) destinati in particolare al completamento di sedici opere commissariate ex art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1977, n. 135;

Visto il punto 6.4, comma 2, della delibera da ultimo citata che prevedeva il definanziamento per gli interventi commissariati non riavviati entro sei mesi dalla pubblicazione della delibera stessa;

Visti i risultati della ricognizione effettuata dall'Unità di verifica del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Preso atto che delle sedici suddette opere commissariate tredici risultano riavviate, nove delle quali entro il termine stabilito dalla delibera di finanziamento, mentre tre interventi presentano situazioni di criticità che hanno finora impedito la ripresa dei lavori;

Considerato che per il completamento della «Caserma dei Carabinieri di Messina Ganzirri e di Comiso» i lavori non sono ripresi in quanto è in corso di formalizzazione la nomina del nuovo commissario straordinario, in sostituzione del precedente, dimissionario;

Ritenuto di confermare il finanziamento agli interventi riavviati anche oltre il termine stabilito, tenendo conto che la consegna dei relativi lavori è avvenuta in tempi ravvicinati e che con la consegna stessa sono stati comunque conseguiti gli obiettivi alla base della delibera di finanziamento;

Ritenuto altresì di concedere un ulteriore termine per la soluzione delle criticità presenti per gli altri interventi, in considerazione delle motivazioni addotte;

Preso atto che la commissione 3ª (Infrastrutture), nella seduta del 15 giugno 2000, ha proposto di concedere una proroga della medesima durata per tutti gli interventi di cui sopra, individuando al riguardo il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina del nuovo commissario per lo specifico intervento sopra indicato;

Delibera:

1. È confermato il finanziamento assegnato con delibera n. 52/1999 del 21 aprile 1999 alle opere commissariate i cui lavori alla data odierna risultano ripresi sia pure oltre il termine stabilito dalla delibera stessa.

2. Per gli altri interventi non ancora riavviati, i lavori dovranno essere ripresi entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale sarà nominato il nuovo commissario straordinario per l'opera «Caserma dei Carabinieri di Messina Ganzirri e di Comiso» di competenza del Ministero dei lavori pubblici. Qualora gli interventi non vengano riavviati entro il termine suddetto, gli stessi sono automaticamente definanziati e le risorse così liberate sono attribuite alle intese istituzionali di programma stipulate con le regioni interessate.

Roma, 22 giugno 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 31 luglio 2000
Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 206

00A11409

DELIBERAZIONE 22 giugno 2000.

Modifica delle deliberazioni del 21 dicembre 1993 e dell'11 novembre 1998 riguardanti la «Riprogrammazione degli interventi ANAS per la regione Liguria». (Deliberazione n. 59/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, che demandava a questo Comitato il riesame dei programmi previsti dalla normativa allora vigente al fine di verificare l'esecutività dei singoli progetti e di confermare le priorità, accelerandone l'attuazione, e conferiva inoltre al Comitato stesso la facoltà di deliberare la revoca dei finanziamenti assegnati ad opere la cui realizzazione non fosse avviata o la cui prosecuzione risultasse non conveniente e di destinare le somme così resesi disponibili ad opere affidabili per l'esecuzione entro centottanta giorni dalla data della delibera di revoca;

Vista la propria delibera del 21 dicembre 1993 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62, del 16 marzo 1994), con la quale, ai sensi del sopra citato art. 1 della legge n. 493/1993, veniva revocato il finanziamento di 602 miliardi di lire destinato alla costruzione della bretella Voltri-Rivarolo e veniva assegnato il relativo importo ad altri interventi nel settore viario della regione Liguria, tra i quali figura la «bretella autostradale Voltri-Valpolcevera. Progettazione della Variante integrale» per l'importo di 8 miliardi di lire;

Vista la propria delibera dell'11 novembre 1998, n. 113 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4, del 7 gennaio 1999), con la quale veniva variata la denominazione del citato intervento relativo alla bretella autostradale Voltri-Valpolcevera, che veniva articolato in due interventi, e venivano altresì rettificati i titoli di altri due interventi che, per errore materiale, risultavano imprecisamente individuati;

Considerato che la regione Liguria ha rappresentato l'esigenza di rimodulare l'assegnazione delle risorse, nell'ambito della dotazione finanziaria complessiva di 602 miliardi di lire, in relazione all'indisponibilità di quota dei finanziamenti programmati dal piano triennale ANAS 1997/1999 per l'ultima annualità ed alla conseguente impossibilità di appaltare opere di estremo interesse in provincia di Genova;

Considerato che la regione Liguria propone altresì la riduzione dell'assegnazione finanziaria a suo tempo disposta per la progettazione di altre opere, a seguito di una più esatta quantificazione dei relativi oneri progettuali, nonché per la realizzazione di un intervento, che è stato intanto parzialmente finanziato nell'ambito dell'accordo di programma 1999 tra ANAS e Ministero dei lavori pubblici;

Considerato che la proposta di rimodulazione e di allocazione delle disponibilità di cui sopra avanzata dalla regione Liguria consentirebbe di avviare l'attuazione di opere più avanzate sotto il profilo tecnico ed autorizzativo, che presentano requisiti di appaltabilità ed urgenza, a quanto dalla stessa regione dichiarato;

Preso atto che, nella seduta tenuta il 15 giugno 2000 dalla Commissione 3ª (Infrastrutture), il Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici ha concordato sulla suddetta proposta di rimodulazione e che nessuna osservazione è stata sollevata dagli altri intervenuti alla seduta;

Preso atto che con le note n. 723 del 19 giugno 2000 e n. 7427 del 19 giugno 2000 il Ministero dei lavori pubblici e L'ANAS hanno ufficializzato il parere favorevole sulla richiesta di cui sopra;

Ritenuto peraltro che, anche in considerazione del tempo trascorso e della finalità del menzionato art. 1 della legge n. 493/1993, il programma di interventi di cui alle citate delibere del 1993 e 1998 debba essere considerato concluso e che eventuali iniziative non avviate nel contesto di detto programma debbano essere ripro-

poste, se ritenute ancora prioritarie, nell'accordo quadro in materia di infrastrutture viarie in corso di definizione nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma tra Governo e regione Liguria;

Delibera:

1. Modifiche al programma di interventi.

Al programma di interventi di cui alle delibere 21 dicembre 1993 e 11 novembre 1998, n. 113, meglio specificate in premessa, vengono apportate le modifiche di cui appresso:

1.1 l'importo dell'intervento denominato «Asse attrezzato Valpolcevera - adeguamenti progettuali e completamento dei lavori intrapresi in comune di Genova tra Ponte Campi e Bolzaneto» è incrementato da 15 miliardi di lire a 25 miliardi di lire;

1.2 il titolo dell'intervento denominato «Progettazione del completamento della viabilità lungo la sponda sinistra Valbisagno» è rettificato in «Progettazione e realizzazione del completamento della viabilità lungo la sponda sinistra Valbisagno» e l'importo relativo è incrementato da 3 miliardi di lire a 46,5 miliardi di lire;

1.3 il titolo dell'intervento denominato «Completamento asse di penetrazione al porto di La Spezia con nuova barriera doganale - completamento della strada per Lerici e progettazione IV lotto dalla strada statale n. 331 alla strada statale n. 432» è modificato in «Completamento asse di penetrazione al porto di La Spezia con nuova barriera doganale - completamento della strada per Lerici» e l'importo relativo è ridotto da 48,9 miliardi di lire a 46,4 miliardi di lire;

1.4 il titolo dell'intervento denominato «Strada statale n. 28 - lotto 2° - realizzazione della variante di Pieve di Teco» è modificato in «Strada statale n. 28 - progettazione delle varianti di completamento nella tratta fra Imperia e il confine regionale» e l'importo relativo è ridotto da 30 miliardi di lire a 10 miliardi di lire;

1.5 l'importo dell'intervento «Variante complanare alla strada statale n. 1 via Aurelia in area Vado Ligure. Completamento lotti 1, 2, 3, e adeguamenti progettuali del lotto 4» è ridotto da 23 miliardi di lire a 2 miliardi di lire;

1.6 l'importo dell'intervento denominato «Variante strada statale n. 1 Aurelia - Progettazione di massima del tratto Savona-Varazze ed esecutiva del lotto Savona-Albisola Superiore» è ridotto da 9 miliardi di lire a 4 miliardi di lire;

1.7 l'importo dell'intervento denominato «Strada statale n. 523 - variante nel tratto Sestri Levante-Valico. Progettazione dell'opera» è ridotto da 4 miliardi di lire a 2 miliardi di lire;

1.8 il finanziamento assegnato al Compartimento ANAS della Liguria per l'analisi di rete, pari a 3 miliardi di lire, è destinato alla parziale copertura delle maggiori occorrenze finanziarie conseguenti alle modifiche introdotte ai punti precedenti della presente delibera;

1.9 il titolo dell'intervento denominato «Completamento piazzali asse di penetrazione al porto di La Spezia e dello svincolo Stagnoni ai raccordi alla strada statale n. 1 Aurelia e alla via Federici», fermo restando il finanziamento assegnato all'opera, è modificato come appresso: «Completamento piazzali asse di penetrazione al porto di La Spezia e dello svincolo Stagnoni con raccordi alla strada statale n. 1 Aurelia».

2. Chiusura del programma.

Con la presente deliberazione è conclusa la fase di programmazione attivata con le delibere del 21 dicembre 1993 e dell'11 novembre 1998, n. 113: le economie che dovessero realizzarsi nelle varie fasi procedimentali relative agli interventi finanziati e le disponibilità comunque residuanti saranno utilizzate nell'ambito dell'Accordo quadro in materia di infrastrutture viarie, in corso di definizione nel contesto dell'intesa istituzionale di programma tra il Governo e la regione Liguria.

Gli interventi riconducibili a detto programma e poi sostituiti e gli interventi comunque non avviati o non conclusi nell'ambito del programma stesso verranno riproposti, se considerati ancora prioritari, nel contesto dello stipulando accordo quadro.

Roma, 22 giugno 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 28 luglio 2000
Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 192

00A11410

DELIBERAZIONE 22 giugno 2000.

Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2000. (Deliberazione n. 62/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, che detta una nuova disciplina intesa ad assicurare maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse idriche, in un'ottica integrata del ciclo dell'acqua, e visti in particolare gli articoli 13, 14 e 15 di detta legge;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, che modifica l'art. 32, comma 3, della citata legge n. 36/1994;

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, che demanda a questo Comitato di fissare — sino all'elaborazione del metodo normalizzato di cui all'art. 13, comma 3, della citata legge n. 36/1994 —

criteri, parametri e limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio idrico, con particolare riferimento alle quote di tariffe riferite al servizio di fognatura e di depurazione;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, che all'art. 3, commi 42 - 47, reca disposizioni in materia di fissazione della quota di tariffa riferita al servizio di depurazione;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, relativo all'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, recante disposizioni in materia di contabilità, di equilibrio e di dissesto finanziario di detti enti locali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, che prevede la predisposizione di un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane;

Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, recante disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale, che, tra l'altro, all'art. 8 vincola i proventi derivanti dall'applicazione dell'art. 14, comma 1, della legge n. 36/1994 alla realizzazione degli interventi inclusi nel piano straordinario di cui sopra;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, all'art. 50, prevede la soppressione degli uffici provinciali dell'industria, del commercio ed artigianato (UPICA) ed il trasferimento delle relative competenze alle Camere di commercio, industria ed artigianato a decorrere dal 1° gennaio 1999;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, che, all'art. 31, comma 29, configura i corrispettivi dei servizi di fognatura e di depurazione quali quote di tariffa ai sensi del richiamato art. 13 della legge n. 36/1994 e che fino all'entrata in vigore del suddetto metodo normalizzato — ferma restando l'applicazione del metodo stesso per ambiti successivi, non appena definita a cura degli enti locali competenti la relativa tariffa — demanda a questo Comitato di definire criteri, parametri e limiti per le determinazioni tariffarie concernenti tutte le tre componenti del servizio idrico;

Vista la propria delibera in data 10 maggio 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 17 luglio 1995), con la quale questo Comitato ha formulato direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe degli acquedotti per l'anno 1995;

Viste le proprie delibere del 24 aprile 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 1996) e dell'8 maggio 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 14 giugno 1996), concernenti - rispettivamente - la definizione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità e l'istituzione del Nucleo di consulenza per l'attuazione di dette linee guida (NARS);

Vista la delibera in data 26 giugno 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1996) con la quale questo Comitato, modificando e sostituendo le delibere adottate in materia - rispettivamente - il 21 ed il 29 dicembre 1995, ha dettato direttive per la determinazione delle tariffe dei servizi acquedottistici e di fognatura per il 1996;

Viste le proprie delibere in data 27 novembre 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1997), con le quali sono state dettate direttive per le determinazioni tariffarie relative ai servizi sopra considerati per il 1997;

Vista la propria delibera in data 18 dicembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1998) con la quale sono state emanate direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe degli acquedotti e del canone di fognatura per l'anno 1998;

Vista la delibera in data 9 luglio 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 27 agosto 1998) con la quale questo Comitato, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, ha proceduto all'aggiornamento del proprio regolamento interno, confermando il NARS quale proprio organo consultivo in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Vista la propria delibera in data 19 febbraio 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 1999) con la quale sono state dettate direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe del servizio acquedottistico, di fognatura e di depurazione per l'anno 1999 e la cui validità è stata confermata sino al 30 giugno 2000, nella seduta del 15 febbraio stesso anno, da questo Comitato, che nell'occasione si è riservato di emanare ulteriori direttive per il periodo successivo;

Vista la delibera in data 17 marzo 2000, n. 30 con la quale questo Comitato ha dettato norme integrative della menzionata delibera del 24 aprile 1996, anche nell'ottica di contenere i riflessi inflazionistici sulle tariffe dei servizi di pubblica utilità dovuti a variazioni temporanee del prezzo delle materie prime;

Viste le indicazioni in materia di politica tariffaria contenute nella relazione previsionale e programmatica per il 2000;

Viste le raccomandazioni formulate dal NARS nella seduta del 23 marzo 2000;

Preso atto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1996 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 14 marzo 1996) sono state adottate le determinazioni previste dall'art. 4, comma 1, della citata legge n. 36/1994;

Preso atto che con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 1° agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 16 ottobre 1996, è stato approvato il metodo normalizzato previsto dall'art. 13 della legge n. 36/1994;

Preso atto che con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 8 gennaio 1997, n. 99 (*Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1997) è stato emanato il regolamento sui criteri e metodi per la valutazione delle per-

dite degli acquedotti e delle fognature e che con circolare 24 febbraio 1998, n. 105/UPP (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 1998), sono state formulate note esplicative;

Preso atto che con parere formulato nell'adunanza dell'8 aprile 1997 il Consiglio di Stato si è espresso per l'applicabilità delle direttive di questo Comitato anche alla fattispecie della cessione di acqua a subdistributori;

Preso atto che con decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 luglio 1997 è stato adottato — previo parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano — il piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione, che reca un fabbisogno di circa 10.000 miliardi di lire, e preso atto che con decreto legislativo n. 152, dell'11 maggio 1999 sono state recepite le direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE, concernenti - rispettivamente - il trattamento delle acque reflue urbane e la protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati, recepimento che comporta ulteriori oneri di rilievo;

Preso atto che con circolare n. 571697, del 28 dicembre 1998 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha rilevato come i ritardi nello stato di attuazione delle disposizioni di cui al richiamato decreto legislativo n. 112/1998 non consentissero il trasferimento delle competenze degli UU.PP.I.C.A. alla data prevista e preso atto che — ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, recante disposizioni per il decentramento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — i suddetti uffici periferici provvedono all'esecuzione di determinati incarichi per conto di altri Ministeri;

Preso atto che la maggioranza delle regioni ha proceduto alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e che, in assenza di avvenuta determinazione da parte della regione interessata, l'art. 8, comma 2, della citata legge n. 344/1997 identifica detto ambito con il territorio della provincia, salva la facoltà della regione stessa di procedere successivamente a diversa delimitazione;

Preso atto che i poteri di direttiva tariffaria di questo Comitato in materia sono destinati comunque a non esaurirsi in tempi ristretti in considerazione degli ulteriori adempimenti necessari per l'entrata a regime del nuovo assetto tracciato dalla legge n. 36/1994 ed anche in relazione alla previsione legislativa di gestioni salvaguardate;

Considerato che il NARS, anche in relazione al governo della dinamica complessiva del servizio idrico attribuito a questo Comitato dalla richiamata legge n. 448/1998, ha proposto, rispetto all'impostazione adottata per la manovra 1999, affinamenti intesi a meglio favorire il carattere imprenditoriale delle gestioni presupposto dalla legge n. 36/1994 nonché a stimolare l'effettiva integrazione a livello locale delle tre componenti del servizio idrico, evitando nel contempo rilevanti gradini tariffari nel passaggio al nuovo metodo normalizzato;

Considerato che, in tale ottica, per il servizio acquedottistico, per il quale sono disponibili più articolate rilevazioni sui livelli praticati in un campione significativo di comuni, il NARS ha, tra l'altro, riproposto l'avvio di un percorso di adeguamento della tariffa ai costi, sia pure entro tetti di aumento più severi, mentre ha confermato l'esigenza di un riequilibrio delle tariffe relative alle altre due componenti rispetto alla tariffa dell'acqua potabile;

Considerato che il NARS ha proposto una forbice tariffaria per i venditori di acqua all'ingrosso differenziata rispetto a quella prevista per l'utenza finale, in ragione del fatto che le tariffe applicate dai primi risultano pari quasi alla metà di quelle al dettaglio;

Considerato che il NARS ha proposto di prevedere una formula unica di price-cap nella quale il parametro relativo al recupero di produttività non vari a seconda dei livelli tariffari praticati, al fine di semplificare le relative procedure di calcolo e la verifica da parte degli UU.PP.I.C.A.;

Considerato che il NARS, al fine di evitare onerosi conguagli a carico dell'utenza, ha prospettato l'esigenza di prevedere una duplice decorrenza degli incrementi tariffari;

Ritenuto, in particolare, di condividere l'esigenza di dedicare maggiore attenzione all'aspetto della qualità, escludendo aumenti tariffari nei confronti degli enti gestori che non abbiano adottato la carta dei servizi, e di avviare un processo di razionalizzazione dell'utilizzo del bene acqua, offrendo primi segnali in merito alla messa in opera di misuratori individuali nonché in ordine al superamento del minimo impegnato, riservandosi con atti successivi di effettuare interventi normativi più ampi per il raggiungimento di tali obiettivi;

Ritenuto di condividere le raccomandazioni del NARS in quanto le misure proposte risultano idonee, tra l'altro, ad incentivare l'integrazione verticale ed orizzontale della filiera, in conformità con gli obiettivi della legge n. 36/1994;

Ritenuto inoltre di prevedere forme di verifica sulla puntuale attuazione delle proprie direttive anche per i servizi di fognatura e di depurazione avvalendosi della facoltà di cui al richiamato art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 620/1955;

Udita la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. TARIFFE VIGENTI

Sino al 30 giugno 2000 restano in vigore le tariffe determinate ai sensi della delibera del 19 febbraio 1999 n.8.

2. REVISIONE TARIFFE

A. Gestione separata dei servizi di acquedotto, di fognatura e di depurazione

2.1. Servizio di acquedotto

Successivamente al 30 giugno e sino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13,14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e comunque non oltre il 30 giugno 2001 gli enti interessati e le imprese che gestiscono il servizio nonché gli UU.PP.I.C.A. si atterranno alle disposizioni di cui ai punti successivi della presente delibera.

2.1.1.Ambito di operatività

Le direttive di cui alla presente delibera si applicano anche alla vendita dell'acqua all'ingrosso ad eccezione delle disposizioni esplicitamente riferite solo alla fattispecie dell'erogazione all'utente finale.

2.1.2. Articolazione tariffaria

Ai fini della determinazione della tariffa base, nonché della articolazione tariffaria e delle norme afferenti il servizio continuano ad applicarsi, salvo quanto diversamente stabilito nella presente delibera, i provvedimenti CIP n. 45/1974, 46/1974, 26/1975 e successive modifiche ed integrazioni. Eventuali modifiche a forme di aggregazioni tariffario-territoriali esistenti verranno esaminate dall'A.T.O., ove costituito, o in caso contrario trasmesse agli UU.PP.I.C.A. competenti ai fini della valutazione dell'incidenza delle stesse sulle diverse realtà territoriali.

2.1.3. Percorso di avvicinamento alla copertura dei costi 1999

2.1.3.1.Gli enti e le imprese che nel 1999 non hanno coperto i costi del servizio, quali risultanti dalla somma dei costi operativi e degli ammortamenti iscritti in bilancio, applicano aumenti tariffari che consentano la copertura dei costi stessi in limiti ricompresi tra un minimo dell'80% ed un massimo del 100%: a tali fini si farà riferimento ai costi 1998 incrementati dello

0,5% (percentuale media di aumento prevista dalla delibera del 19 febbraio 1999 n. 8, al netto degli incrementi per investimenti).
I costi sono inclusivi di un tasso di remunerazione del capitale proprio investito pari al 7%. Per capitale proprio investito si intende l'importo delle immobilizzazioni tecniche, al netto dei contributi pubblici a fondo perduto, degli ammortamenti e dei debiti a medio e lungo termine. Detto tasso di remunerazione non è peraltro riferibile alle gestioni in economia.

2.1.3.2.Gli aumenti di cui al punto precedente non debbono superare i tetti di cui appresso:

- 5% nel caso che la tariffa vigente sia inferiore o uguale a lire 400 a metro cubo, nel caso di erogazione all'utente finale, ovvero a lire 300 a metro cubo nel caso di vendita all'ingrosso;
- 0% nel caso che la suddetta tariffa sia uguale o superiore a lire 1.200 a metro cubo o a lire 600 a metro cubo nel caso di vendita all'ingrosso;
- una percentuale intermedia calcolata per interpolazione lineare qualora la tariffa vigente sia superiore a lire 400 ed inferiore a lire 1.200 a metro cubo ovvero collocata, nel caso di vendita all'ingrosso, tra le 300 e le 600 lire a metro cubo.

Ai fini dell'applicazione del disposto di cui al comma precedente la tariffa, comprensiva della quota fissa, è pari al rapporto tra ricavo della vendita di acqua potabile per usi domestici, calcolato al netto dell'IVA, e corrispondente volume di acqua fatturato all'utenza domestica. Nel caso di vendita all'ingrosso la tariffa, comprensiva della quota fissa, è pari al rapporto tra ricavo della vendita di acqua potabile al subdistributore, calcolato al netto dell'IVA, e corrispondente volume di acqua fatturato.
I limiti di cui al presente punto non si applicano nei confronti degli enti dissestati o strutturalmente deficitari, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342.

2.1.3.3.Ad interpretazione del punto 1.1.2.1 della menzionata delibera 19 febbraio 1999 n.8 ed in considerazione dell'obiettivo della richiamata disposizione si precisa che, qualora nel corso del 1998 si siano verificate modifiche nella natura giuridica della gestione o comunque trasferimenti tra gestori, il tasso di copertura dei costi è desunto dalla somma dei dati contabili relativi ad entrambi i periodi considerati, purché si tratti di costi strettamente riferibili al servizio idrico.
Eventuali casi di variazioni della titolarità della gestione intervenuti nel corso del 1999 e rilevanti ai fini dell'applicazione del precedente punto 2.1.3.1 verranno sottoposti al NARS.

2.1.4. Adeguamento della tariffa 1999

La tariffa vigente o la tariffa rideterminata ai sensi del precedente punto 2.1.3 viene adeguata sino ad una misura massima pari alla differenza tra

il tasso di inflazione programmato, pari all'1,2%, ed il tasso di crescita obiettivo della produttività (X) fissato nella misura dello 0,7%.

2.1.5. Procedure

Ai fini del calcolo della tariffa e delle verifiche relative si applicano le disposizioni procedurali stabilite al punto 1.1.4 della richiamata delibera del 18 dicembre 1997.

La verifica da parte dell'U.P.I.C.A. competente per territorio è comunque obbligatoria in tutti i casi in cui l'ente o l'impresa che gestisce il servizio proceda alla copertura dei costi ai sensi del precedente punto 2.1.3.

2.2. Servizio di fognatura

Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13, 14 e 15 della legge n. 36/1994 e comunque non oltre il 30 giugno 2001 – fermo restando quanto previsto in via generale dalla normativa di settore – gli enti gestori determinano le quote di servizio di fognatura sulla base delle seguenti direttive.

2.2.1. Utenze civili

Per le utenze relative agli insediamenti classificati come civili dall'articolo 1 quater del D.L. 10 agosto 1976, n. 544, convertito dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690, integrato dall'art. 17 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, la tariffa massima a metro cubo può essere incrementata sino alla misura massima dell'1,2%, pari alla differenza tra il tasso di inflazione programmato ed il tasso di crescita obiettivo della produttività, assunto pari a 0 in relazione alla rilevata esigenza di un riequilibrio rispetto alla tariffa dell'acqua potabile.

Per la determinazione della quota tariffaria di cui al presente punto, il volume dell'acqua scaricata è determinato ai sensi dell'art. 14, comma 3, della citata legge n. 36/1994.

2.2.2. Utenze industriali

Per le utenze relative agli insediamenti classificati quali insediamenti o complessi produttivi ai sensi dell'articolo 1 quater del citato decreto-legge n. 544/1976, convertito dalla legge n. 690/1976, la quota di tariffa è determinata, sulla base della quantità delle acque reflue scaricate, mediante applicazione della formula tipo fissata con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle relative tariffe già stabilite sulla base di detta formula.

L'incremento non potrà superare, nel 2000, la misura dell'1,2%, calcolata come sopra.

2.2.3. Disciplina impianti non completati

I gestori che, ai sensi della delibera 27 novembre 1996 e della delibera 18 dicembre 1997, in presenza di impianti non completati e funzionanti,

hanno applicato la quota massima prevista per il servizio di fognatura possono determinare gli aumenti di cui ai punti precedenti solo se hanno proceduto ad accantonare o a destinare i ricavi eccedenti le necessità gestionali ad interventi di completamento della rete. Ai fini del controllo i gestori medesimi inviano all'U.P.I.C.A. competente per territorio, unitamente all'atto di determinazione delle nuove tariffe ed ai valori numerici per il calcolo delle stesse, una autocertificazione per le finalità di cui sopra; il mancato invio dell'autocertificazione medesima e la mancata ottemperanza all'invito rivolto dall'U.P.I.C.A. a produrre la stessa entro 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, comportano la sospensione dell'applicazione dell'aumento per tutto il periodo intercorrente tra la data di applicazione dell'aumento stesso e la data d'inoltro della autocertificazione di cui trattasi .

2.2.4. Procedure

Ai fini del calcolo della tariffa e delle verifiche relative si applicano le stesse procedure previste, per il servizio acquedottistico, al punto 1.1.4 della delibera del 18 dicembre 1997 e richiamate al precedente punto 2.1.5.

2.3. Servizio di depurazione

Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13, 14 e 15 della legge n. 36/1994 e comunque non oltre il 30 giugno 2001 – fermo restando quanto previsto in via generale dalla normativa di settore – gli enti gestori determinano le quote di servizio di depurazione sulla base delle seguenti direttive.

2.3.1. Utenze civili

Per le utenze civili come sopra definite la tariffa può essere incrementata sino alla medesima percentuale indicata al punto 2.2.1 (1,2%).

Il gestore, qualora non abbia già provveduto in tal senso, ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 31, comma 29, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di elevare la tariffa all'importo di lire 500 al metro cubo, stabilito dall'art. 3, commi 42 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. L'incremento dell'1,2% di cui al comma precedente si applica esclusivamente nei casi in cui alla data di emanazione della presente delibera la tariffa vigente sia fissata nella misura di legge. I gestori medesimi sono tenuti ad inviare all'U.P.I.C.A. competente l'autocertificazione di cui al punto 2.2.3 affinchè i precitati uffici possano verificare la corretta utilizzazione della quota di tariffa per depurazione, determinata dal citato art. 3, commi 43-47, della legge n. 549/1995, per necessità gestionali dell'impianto nonché l'accantonamento o la destinazione dell'eccedenza al miglioramento degli impianti stessi. Il mancato invio dell'autocertificazione di cui sopra e la mancata

ottemperanza , all'invito rivolto dall'U.P.I.C.A. a produrre la stessa entro 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione comportano gli stessi effetti previsti al punto 2.2.3.

2.3.2. Utenze industriali

Si applicano le medesime disposizioni previste, per il servizio di fognatura, al precedente punto 2.2.2.

2.3.3. Procedure

Si applicano le medesime disposizioni previste, per il servizio di fognatura, al precedente punto 2.2.4.

2.4 Disposizioni comuni ai punti 2.2 e 2.3

Nei casi di gestione non integrata i costi di gestione dei servizi di fognatura e depurazione dovranno comprendere gli oneri conseguenti all'applicazione di cui al comma 3 dell'art.15 della legge 36/1994.

B. Gestione integrata dei servizi

I soggetti che gestiscano contemporaneamente almeno due dei servizi considerati al punto A e che risultino abilitati alla determinazione delle relative tariffe possono derogare ai limiti previsti, distintamente, per i servizi di acquedotto, di fognatura (utenze civili) e di depurazione (utenze civili) purché la media ponderata degli incrementi tariffari applicati ai servizi contemporaneamente gestiti non travalichi la media ponderata degli stessi limiti. A tal fine i pesi che vengono attribuiti ai 3 servizi riflettono i dati del paniere ISTAT con base 1995=100 e sono di seguito riportati:

a) Gestione integrata del ciclo dell'acqua
- servizio acquedotto 56%
- servizio fognatura 12%
- servizio depurazione 32%

b) Gestione integrata dei servizi di acquedotto e di fognatura
- servizio acquedotto 82,4%
- servizio fognatura 17,6%

c) Gestione integrata dei servizi di acquedotto e depurazione
- servizio acquedotto 63,6%
- servizio depurazione 36,4%

d) Gestione integrata dei servizi di fognatura e depurazione
- servizio fognatura 27,3%
- servizio depurazione 72,7%

In relazione ai suddetti pesi la media ponderata di aumento (Δ T) risulta determinata sulla base delle formule riportate, per le varie combinazioni, nell'allegato 1 che forma parte integrante della presente delibera.

La possibilità per il gestore che opera su almeno due componenti del servizio idrico di scegliere valori di incremento diversi per i servizi stessi consente al medesimo di ottimizzare le tariffe in relazione alla struttura dei relativi costi.

3. INVESTIMENTI

3.1. Aumenti aggiuntivi per nuovi investimenti

3.1.1. Casistica

Nell'eventualità che l'ente o l'impresa che gestisce uno o più servizi di cui sopra effettui investimenti, è consentito, in aggiunta agli aumenti di cui ai punti precedenti, un ulteriore incremento graduato come appresso in relazione al grado di avvicinamento all'attuazione della legge n. 36/1994 registrato al momento di predisposizione del programma e comunque anteriormente alla data del 1° luglio 2000:

(a) nel caso che il programma di investimenti predisposto dal gestore sia approvato dal rispettivo soggetto d'ambito – pur se detto soggetto, in assenza di legge regionale attuativa della legge n. 36/1994, è costituito dalla Provincia ai sensi della legge n. 344/1997 - è possibile un aumento massimo del 6% per un volume di investimenti pari almeno al 50% del fatturato previsto per l'anno 2000, in considerazione della prevedibile conformità del programma stesso all'adottando piano di ambito. Nel caso di rapporti minori si procede per interpolazione lineare. Analoga percentuale di incremento è prevista per gli interventi nelle aree comprese nell'obiettivo 1 della U.E. – pur in assenza di soggetto d'ambito ed in carenza di approvazione del piano d'ambito – purchè gli interventi stessi siano inseriti in programmi stralcio recepiti nell'accordo di programma quadro "Risorse Idriche" previsto nell'intesa istituzionale di programma stipulata fra lo Stato e la Regione interessata, subordinando comunque tale incremento alla costituzione del soggetto d'ambito al 31.12.2000. Gli aumenti aggiuntivi di cui alla presente lettera sino ad un massimo del 6% sono applicabili anche per l'adeguamento di depuratori esistenti alla vigente normativa nelle ipotesi di emergenza che abbiano dato luogo all'emanazione di apposite ordinanze del Ministero dell'ambiente: in tali ipotesi il Commissario provvederà a sottoporre preliminarmente il programma di investimenti a questo Comitato, che disporrà le verifiche intese anche ad accertare la congruità di detto programma con le presumibili linee dell'assetto a regime;

(b) nel caso che il programma di investimenti sia predisposto da un gestore integrato delle tre fasi della filiera operante in assenza di un soggetto d'ambito insediato è possibile un aumento massimo del 4% per un

volume di investimenti pari ad 1/3 del fatturato previsto per l'anno 2000. Nel caso di rapporti inferiori si procede per interpolazione lineare;

(c) nel caso che gli investimenti vengano effettuati da un gestore operante in una regione in cui è stata approvata la legge regionale attuativa della legge n. 36/1994, ma sulla base di un programma che non risulta approvato da un soggetto d'ambito o perché quest'ultimo non è stato ancora insediato o perché il medesimo non ha riscontrato la richiesta di approvazione del programma entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso da parte del gestore, è possibile un aumento massimo del 2.5% per un volume di investimenti pari a 1/3 del fatturato previsto per il 2000, purché detti investimenti siano vincolati alle tipologie di investimenti ammissibili riportati nel prospetto costituente l'allegato 2, che forma parte integrante della presente delibera. In caso di rapporti inferiori si procede per interpolazione lineare;

(d) in tutti gli altri casi – ad eccezione della fattispecie considerata al comma successivo - è possibile un aumento massimo dell'1% per un volume di investimenti pari a 1/3 del fatturato previsto per il 2000, purché detti investimenti siano vincolati alle tipologie di investimenti ammissibili di cui al menzionato allegato 2. Per i rapporti inferiori si procede per interpolazione lineare.

Resta preclusa qualsiasi possibilità di disporre aumenti in relazione a programmi di investimento che siano stati esplicitamente disapprovati dal soggetto d'ambito entro 60 giorni dalla presentazione del programma stesso da parte del gestore.

3.1.2. Limiti

3.1.2.1. Gli aumenti correlati agli investimenti non sono applicabili alle gestioni in economia.

3.1.2.2.Gli aumenti indicati al punto 3.1.1 possono essere applicati solo dopo che il gestore abbia provveduto a soddisfare l'obbligo di referto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 8 gennaio 1997, n. 99, meglio specificato in premessa, e dalla relativa circolare esplicativa.

3.1.2.3. Per quanto attiene ai servizi di depurazione e di fognatura, gli aumenti indicati al richiamato punto 3.1.1 non possono essere applicati in assenza del servizio medesimo.

3.1.3. Riconoscibilità degli investimenti

Gli investimenti programmati cui viene fatto riferimento per l'applicazione degli appositi incrementi tariffari previsti dalla presente delibera sono quelli assunti dal gestore a proprio carico diretto e che risultino aggiuntivi rispetto a quelli finanziati da risorse a carico di fondi pubblici, statali o comunitari.

3.2 PENALIZZAZIONI PER SOTTOREALIZZAZIONI

Nell'ipotesi che al 31 dicembre 1999 non risulti realizzato il volume di investimenti considerato in sede di determinazione dell'aumento tariffario calcolato per il 1999 ai sensi della delibera 19 febbraio 1999, all'incremento complessivo per il 2000, come sopra calcolato, viene applicato un fattore correttivo negativo, pari all'incremento tariffario corrispondente alla differenza tra il volume di investimenti previsto ed il volume di investimenti effettivamente realizzato.

Nel caso esposto dunque la tariffa si riduce, a seconda dei casi indicati nella precitata delibera, della percentuale:

(a) $2\cdot\left(\frac{I_{99}^{P}}{F_{99}^{P}}-\frac{I_{99}}{F_{99}}\right)\cdot 6\%$

(b) $3\cdot\left(\frac{I_{99}^{P}}{F_{99}^{P}}-\frac{I_{99}}{F_{99}}\right)\cdot 4\%$

(c) $3\cdot\left(\frac{I_{99}^{P}}{F_{99}^{P}}-\frac{I_{99}}{F_{99}}\right)\cdot 2{,}5\%$

(d) $3\cdot\left(\frac{I_{99}^{P}}{F_{99}^{P}}-\frac{I_{99}}{F_{99}}\right)\cdot 1\%$

dove

I_{99}^{P} = investimenti programmati per l'anno 1999,

F_{99}^{P} = fatturato previsto per il 1999 al momento del relativo programma d'investimenti,

I_{99} = investimenti effettivamente realizzati nel 1999,

F_{99} = fatturato realizzato nel 1999.

4. DISPOSIZIONI FINALI

4.1. Base di computo degli aumenti

Gli incrementi tariffari di cui sopra sono applicati sulle tariffe vigenti, purché le stesse non siano superiori ai valori risultanti dall'attuazione delle direttive di cui alla citata delibera del 19 febbraio 1999, salva l'ipotesi di rideterminazione di cui al precedente punto 2.1.3.

4.2. Tetto massimo di aumento complessivo

In ogni caso l'aumento massimo complessivo derivante dall'applicazione dei punti precedenti non può superare il 7,2%.

4.3. Decorrenza aumenti

Gli incrementi tariffari, conseguenti all'attuazione delle direttive di cui ai punti precedenti, pubblicati dai soggetti interessati sul F.A.L. o sul B.U.R. entro il 31.12.2000 saranno applicati a decorrere dal 1 luglio 2000; quelli pubblicati successivamente a tale data decorreranno dal 1°gennaio dell'anno successivo.

I nuovi valori tariffari, contestualmente all'invio in pubblicazione, verranno trasmessi all'U.P.I.C.A. competente per la relativa attività di verifica.

4.4. Penalizzazioni

Relativamente al servizio di distribuzione di acqua potabile nell'ipotesi in cui gli enti gestori non abbiano adottato entro il 30 giugno 2000 la carta del servizio idrico non si applicano gli aumenti e gli adeguamenti tariffari di cui ai punti precedenti. Se la carta medesima sia successivamente adottata comunque entro il 31.12.2000 detti incrementi potranno essere adottati dal 1° gennaio 2001.

4.5. Rapporti con l'utenza

Gli enti ed imprese che gestiscono i servizi considerati nella presente delibera debbono improntare i rapporti con l'utenza a criteri di massima trasparenza. In tale contesto, quando si verta nell'ipotesi di gestione integrata di 2 o di tutti i servizi suddetti, debbono indicare distintamente la quota di tariffa imputabile a ciascuno dei servizi stessi ed esporre gli elementi utili per verificare la correttezza della quantificazione dei relativi importi.

In relazione alla diversa configurazione dei corrispettivi dei servizi di fognatura e di depurazione ed alla conseguente abrogazione di alcune norme, la riscossione dei corrispettivi stessi non avverrà più sulla base di procedure fiscali, bensì con le modalità proprie dell'esazione delle tariffe.

4.6. Superamento minimo impegnato negli usi domestici e contatori per singola unità abitativa

Allo scopo di creare condizioni incentivanti il risparmio idrico di cui all'art. 5 della legge 36/1994, sono vietati incrementi di quota di minimo impegnato esistente ovvero l'introduzione della stessa nelle situazioni che ne fossero prive, nonché l'applicazione di detta quota medesima alle componenti di fognatura e depurazione. Al fine di favorire la messa in opera dei contatori per singola unità abitativa sono ritenuti elegibili gli investimenti relativi alle iniziative in materia, come riportate nell'allegato 2.

4.7. Clausola di rinvio

Resta ferma l'applicazione delle altre direttive previste nella delibera 19 febbraio 1999 che non siano modificate dalla presente delibera.

INVITA

– il Ministero dei Lavori Pubblici, anche in concerto con le altre Amministrazioni interessate, a porre in essere tutte le condizioni per garantire il pieno funzionamento dell'Osservatorio dei servizi idrici di cui all'art. 22 della legge n. 36/1994;

– le Regioni e le Province Autonome a collaborare con il predetto Osservatorio, con i Ministeri competenti e con il NARS per la costruzione di una banca dati su costi e tariffe che, tramite le interconnessioni di cui alla previsione legislativa, consenta la massima circolazione delle informazioni concernenti i servizi idrici in vista di una più compiuta razionalizzazione del sistema;

– i Comuni ad esercitare i loro poteri di controllo sui gestori:
  - accertando specificamente quanto previsto al punto 3.1.2.3;
  - richiedendo aggiornamenti semestrali sullo stato di avanzamento del programma di realizzazione dei contatori;
  - segnalando agli UU.PP.I.C.A. ed all'Osservatorio dei Servizi Idrici gli scostamenti rispetto alle previsioni.

Roma, 22 giugno 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 31 luglio 2000
Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 210

Allegato 1

GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO

Calcolo della media ponderata di aumento in relazione ai pesi attribuiti alle componenti del servizio idrico integrato e che riflettono i dati del paniere ISTAT con base 1995=100.

La media ponderata di aumento (Δ T) risulta determinata sulla base delle seguenti formule, ove:
Δ Ta = incremento percentuale della tariffa relativa al servizio di acqua potabile,
Δ Tf = incremento percentuale della tariffa relativa al servizio di fognatura,
ΔTd = incremento percentuale della tariffa relativa al servizio di depurazione.

1. Gestione integrata dei tre servizi

$$\Delta T = 0{,}56 \bullet \Delta Ta + 0{,}12 \bullet \Delta Tf + 0{,}32 \bullet \Delta Td$$

2. Gestione contemporanea dei servizi di acquedotto e fognatura

$$\Delta T = 0{,}824 \bullet \Delta Ta + 0{,}176 \bullet \Delta Tf$$

3. Gestione contemporanea dei servizi di acquedotto e depurazione

$$\Delta T = 0{,}636 \bullet \Delta Ta + 0{,}364 \ \Delta Td$$

4. Gestione contemporanea dei servizi di fognatura e depurazione

$$\Delta T = 0{,}273 \bullet \Delta Tf + 0{,}727 \bullet \Delta Td$$

Allegato 2

INVESTIMENTI ELEGGIBILI

1. Investimenti comuni alle tre componenti del servizio idrico

1.1. Interventi di ripristino e manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti esistenti, finalizzati ad evitare il loro degrado ed a mantenere i livelli di esercizio esistenti.

1.2. Adeguamento delle strutture e degli impianti agli standard di qualità e sicurezza secondo norma.

1.3. Interventi per la fornitura a nuovi utilizzatori (estensioni rete, allacciamenti, misuratori, ampliamento impianti, etc.).

1.4. Interventi volti a raggiungere i livelli minimi di servizio di cui al D.P.C.M. 4 marzo 1996 e/o comunque finalizzati al miglioramento della qualità percepita dall'utente, comprensivi delle procedure e sistemi a supporto della bollettazione e del rapporto contrattuale con la clientela.

1.5. Analisi rete, cartografia numerica, rilevazione e documentazione della rete e degli impianti e formazione dei relativi data-base.

2. Investimenti specifici per i singoli servizi

2.1. Servizio acquedottistico

2.1.1. Interventi per il ripristino di allacciamenti idrici ed il contenimento delle perdite nelle reti e negli impianti esistenti.

2.1.2. Potabilizzazione dell'acqua secondo norma.

2.1.3. Interventi per la fornitura a nuovi utilizzatori (estensioni rete, allacciamenti, misuratori, ampliamento impianti, etc).

2.1.4. Interventi destinati ad incrementare e/o ottimizzare l'utilizzazione delle risorse idriche.

2.1.5. Interventi di ripristino e manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti esistenti, finalizzati ad evitare il loro degrado ed a mantenere i livelli di esercizio esistenti.

2.1.6. Adeguamento delle strutture e degli impianti agli standard di qualità e sicurezza secondo norma.

2.1.7. Analisi, studi ed interventi relativi alla trasformazione degli esistenti sistemi di fornitura idrica per consentire l'installazione di contatori in ogni singola unità abitativa nonchè contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario.

2.2. Servizio fognatura

2.2.1. Interventi per il ripristino di allacciamenti fognari ed il contenimento delle perdite nelle reti e negli impianti esistenti.

2.2.2. Interventi per l'allaccio a nuovi utilizzatori (estensioni rete fognaria, allacciamenti, misuratori, etc..).

2.2.3. Interventi destinati a migliorare e/o ottimizzare il sistema di collettamento delle acque.

2.3. Servizio di depurazione

2.3.1. Trattamento degli scarichi fino ai limiti previsti dal Decreto Legislativo 152/1999.

2.3.2. Adeguamenti impiantistici per far fronte a nuovi utenti.

2.3.3. Interventi destinati a migliorare e/o ottimizzare il sistema di depurazione delle acque.

N.B.: Dagli interventi di cui ai punti 1 e 2 vanno esclusi, ai fini della maggiorazione tariffaria prevista per investimenti, quelli relativi alla manutenzione ordinaria, in conformità a quanto previsto dalla delibera in data 18 dicembre 1997.

00A11411

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 31 luglio 2000.

Lavori di riassetto funzionale del ripartitore Sud-Est dello schema idrico Flumendosa Campidano - 4º lotto. Proroga dei termini di inizio e di compimento delle espropriazioni. (Ordinanza n. 217).

IL SUB COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna e delegato a definire un programma di interventi per fronteggiare la situazione di emergenza;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2001;

Vista la propria ordinanza n. 25 del 30 dicembre 1995, con la quale è stato reso esecutivo il «Programma di opere ed interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna: primo stralcio operativo 1995»;

Atteso che tra le opere previste nel suddetto stralcio operativo sono ricompresi, anche i lavori «Lavori di riassetto funzionale del ripartitore Sud-Est dello schema idrico Flumendosa Campidano - 4º lotto»;

Atteso che l'ente autonomo del Flumendosa, in prosieguo denominato «Ente» è stato individuato sin dalla data di predisposizione del programma generale di interventi, quale struttura a disposizione del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna e che, conseguentemente, la progettazione dell'opera di che trattasi e le procedure di gara finalizzate alla scelta dell'impresa realizzatrice sono state affidate a personale dell'«Ente» medesimo, a tal fine individuato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, primo, secondo è terzo comma dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995;

Atteso che il primo stralcio operativo del programma commissariale sopra citato ha confermato l'«Ente» quale soggetto attuatore dell'intervento in parola;

Vista la precedente ordinanza n. 64 del 23 settembre 1996, con la quale è stato approvato il progetto definitivo dell'opera «Riassetto funzionale del ripartitore Sud-Est dello schema idrico Flumendosa Campidano - 4º lotto» con contestuale affidamento per la realizzazione del lotto stesso all'«Ente» per l'importo complessivo di L. 9.300.000.000;

Atteso che l'«Ente» ha approvato a rielaborare il progetto predetto al fine di introdurre nello stesso la variante richiesta dal comune di Sestu, e sul quale il consiglio d'amministrazione dell'«Ente» ha assunto la relativa delibera di adozione, in data 24 marzo 1997 con il numero 128/97;

Atteso che l'«Ente» ha ripresentato all'assessorato regionale dei lavori pubblici, per l'istruttoria finalizzata all'acquisizione del parere del comitato tecnico amministrativo regionale il nuovo progetto rielaborato, sempre in forma di «definitivo»;

Vista l'ordinanza del commissario governativo n. 91 del 30 dicembre 1997, con la quale è stato riapprovato il progetto definitivo di che trattasi;

Atteso che con nota prot. n. 6859 del 20 luglio 2000, l'E.A.F. ha rappresentato quanto segue:

i lavori suindicati sono stati ultimati in data 31 agosto 1999;

i termini per il compimento delle espropriazioni, è fissato al 30 agosto 2001;

l'impresa ha già avviato le procedure espropriative;

Atteso che si rende pertanto necessario una proroga dei termini delle espropriazioni per il conseguimento dell'approvazione dei frazionamenti ed il compimento dei relativi atti conseguenti;

Ritenuto pertanto, di dover provvedere alla rifissazione dei tempi per il compimento delle procedure espropriative dei lavori;

Ordina:

1. Per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, il termine per il compimento delle espropriazioni relative all'opera sopra citata, previsti dall'ordinanza n. 99 del 5 giugno 1998 è prorogato di 12 mesi.

2. Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, resta fermo quanto contenuto nell'ordinanza n. 99 del 5 giugno 1998.

Cagliari, 31 luglio 2000

Il sub commissario governativo: DURANTI

00A11383

CIRCOLARI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

CIRCOLARE 24 marzo 2000.

Potenza dei motori da installare su unità da diporto.

A tutte le capitanerie di porto

A tutti gli uffici circondariali marittimi

A tutti gli uffici provinciali della M.C.T.C.

Come è noto l'art. 15 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, prescrive che ai fini dell'utilizzazione in navigazione, i motori amovibili di qualsiasi potenza da applicare sulle unità da diporto e quelli entrobordo da installare su natanti devono essere dotati di un certificato d'uso nel quale sono indicati i dati identificativi e quelli relativi all'omologazione o al collaudo; gli articoli 8 e 9 della predetta legge — come modificati dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni — dispongono, inoltre, che le unità da diporto iscritte negli appositi registri sono abilitate alla navigazione con il rilascio di apposita licenza di navigazione ad opera di uffici competenti.

Come è altresì noto, il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, recante «Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine» — nel cui ambito di applicazione rientrano, tra l'altro, i motori fuoribordo — ha disposto l'immissione sul mercato comunitario, ovvero la messa in servizio, di macchine e componenti di sicurezza, alla sola condizione di conformità ai requisiti di cui all'allegato I del provvedimento stesso: analogamente il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, recante «Attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto», e successive modificazioni — le cui disposizioni sono applicabili, ai fini di quel che qui rileva, ai motori entrobordo installati su tali unità — ha disposto la commercializzazione di queste ultime alla sola condizione di conformità CE.

Inoltre, con decreto del Ministro dell'industria 13 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 1° marzo 1998, n. 76, è stata adottata la norma UNI EN ISO 8665 concernente «unità di piccole dimensioni, motori marini di propulsione e relativi impianti - misurazione di potenza».

A seguito dell'entrata in vigore di tali provvedimenti non possono trovare applicazione le procedure di omologazione e collaudo di cui all'art. 1, commi 8 e 9, della citata legge 24 febbraio 1971, n. 50, ed il relativo regolamento di esecuzione adottato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 settembre 1994, n. 664.

Nel quadro normativo sopra ricordato, infatti, tali procedure si porrebbero in contrasto con la libera circolazione dei beni in parola nel mercato comunitario; restano al contrario applicabili — in quanto non connesse a tale profilo — le disposizioni concernenti gli aspetti amministrativi dell'abilitazione alla navigazione delle unità e dell'utilizzo dei motori.

Pertanto, ai fini della redazione, e quindi del rilascio, del certificato d'uso (alinea sei) e della licenza di navigazione «pagina 4 lettera *a)* alinea nove, ovvero lettera *b)* alinea due», deve essere esibita dal proprietario una dichiarazione di potenza ai sensi della citata norma UNI EN ISO 8665, rilasciata dal costruttore, ovvero dal suo legale rappresentante o rivenditore autorizzato in ambito comunitario, e redatta — per esigenze di semplificazione ed uniformità dell'azione amministrativa — in conformità al modello allegato.

Si richiama l'attenzione di codesti uffici sulla circostanza che la falsità della dichiarazione e/o utilizzo di dichiarazione falsa concretizzano le fattispecie di cui agli articoli 483 codice penale (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) e 489 codice penale (uso di atto falso), per i quali è prevista la procedibilità d'ufficio.

Devono conseguentemente ritenersi superate le disposizioni in precedenza impartite in materia.

p. *Il Ministro:* OCCHIPINTI

Registrata alla Corte dei conti il 10 maggio 2000
Registro n. 1 Trasporti e navigazione, foglio n. 116

DICHIARAZIONE DA ESIBIRE ALL'AMMINISTRAZIONE
AI FINI DEL RILASCIO DEL CERTIFICATO D'USO E/O DELLA LICENZA DI NAVIGAZIONE [1]
POTENZA DEL MOTORE
ENGINE POWER DECLARATION (ISO/EN 8665)

Costruttore del motore ______________________________
Engine Manufacturer

Modello ______________________________
Engine Model
Numero di serie ____________________ **Anno di costruzione** ______________
Serial Number Year of manufacture

Entrobordo / **Fuoribordo** / **Entrofuoribordo** (*)
Inboard ☐ / Outboard ☐ / Stern drive ☐
Combustibile impiegato ______________________________
Specification of recommended fuel

Potenza dichiarata: ____________ **Kw a** ______________ **giri/min**
Declared Rated Power KW at rpm
All'albero portaelica ☐ / **All'albero motore** ☐ (*)
Declared propeller shaft power / Declared crankshaft power

Consumo orario ______________________________ **l/h**
Hourly consumption
Ciclo diesel / **Otto** ; **2 tempi** / **4 tempi** (*)
Cycle diesel ☐ / Otto ☐ 2 stroke ☐ / 4 stroke ☐

Numero di cilindri **in linea** / **a V** (*)
Number of cylinder in linea ☐ / vee type ☐
Alesaggio ____________ **mm;** **Corsa** ____________ **mm;**
Cylinder Bore Piston Stroke

Cilindrata totale ____________________ **cm³**
Total swept volume
Aspirazione naturale / **Sovralimentazione meccanica** / **Turbosovralimentazione** (*)
Naturally aspirated ☐ / supercharged ☐ / turbocharged ☐

Raffreddamento aria di sovralimentazione **Yes** / **No** (*)
Charge air cooling ☐ ☐
Massima contropressione allo scarico ________________ **kPa**
Maximum permissible exhaus back pressure

(*) marcare la voce corretta
tick the item which is applicable

____

Timbro e firma del costruttore, del legale rappresentante o del rivenditore autorizzato in territorio CEE
Stamp and signature of engine manufacturer, legal representative or authorized seller in EEC

[1] **La falsità della dichiarazione e/o l'utilizzo di dichiarazione falsa concretizzano le fattispecie di cui agli articoli 483 c.p. (*falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico*) e 489 c.p. (*uso di atto falso*)**

00A11384

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di onorificenze al merito civile

Medaglie d'oro

Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 luglio 2000 è stata conferita la medaglia d'oro al merito civile al comune di Caserta, con la seguente motivazione:

«Sede di enti militari ed importante nodo ferroviario, durante l'ultimo conflitto mondiale fu bersaglio di numerosi bombardamenti che provocarono ingentissimi danni all'abitato e al patrimonio artistico. Oggetto di una feroce rappresaglia, contò numerose vittime civili ma, nonostante le violenze subite, mai piegò di fronte al pericolo e, tornata la pace, la popolazione tutta avviava la difficile opera di ricostruzione». — 1943/1945 - Caserta.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 luglio 2000 è stata conferita la medaglia d'oro al merito civile alla memoria del sig. Adamello Collini, con la seguente motivazione:

«Guida alpina, sempre generosamente disponibile nel soccorso in montagna, durante l'ultima guerra, incurante del grave rischio personale, accompagnava militari sbandati e alleati in fuga verso i territori liberi. Catturato dai tedeschi, veniva internato nel campo dl Mathausen, dove immolava la vita ai più nobili ideali d'umana solidarietà». — 12 febbraio 1945 - Mathausen.

Medaglie d'argento

Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 luglio 2000 è stata conferita la medaglia d'argento merito civile, ai comuni e all'ente sottoindicati:

Al comune di Ausonia (Frosinone). Medaglia d'argento al merito civile, con la seguente motivazione:

«Occupata dai tedeschi, durante l'ultimo conflitto mondiale si trovò al centro di numerosi combattimenti, subendo bombardamenti e rappresaglie che provocarono lutti, sacrifici e danni ingentissimi. La popolazione poi, seppure provata dagli stenti e dalle violenze, si prodigò in aiuto dei numerosi profughi dei paesi vicini, offrendo un'ammirevole prova di generoso spirito di solidarietà». — 1943/1944 - Ausonia (Frosinone).

Al comune di S. Pietro Infine (Caserta). Medaglia d'argento al merito civile, con la seguente motivazione:

«Comune situato sulla linea Reinhard, occupato dai tedeschi, durante l'ultimo conflitto mondiale subì l'urto violento dei combattimenti che portarono gli alleati verso Cassino e causarono la distruzione della totalità dell'abitato. I cittadini cercarono di trovare rifugio nelle campagne circostanti, ma furono oggetto della feroce rappresaglia tedesca che provocò numerose vittime». — 1943 - S. Pietro Infine (Caserta).

All'ospedale da campo n. 68 del Corpo militare della Croce rossa italiana medaglia d'argento al merito civile, con la seguente motivazione:

«Nel corso della guerra di Corea, i volontari dell'ospedale da campo del Corpo militare della Croce rossa italiana, alle dipendenze delle Nazioni Unite, si prodigarono instancabilmente tra immani difficoltà, nella cura delle vittime del conflitto e della popolazione locale priva di assitenza sanitaria. L'impegno, la professionalità e lo spirito di abnegazione profusi nella generosa attività meritarono la gratitudine e l'apprezzamento di molti organismi internazionali, contribuendo ad accrescere la fiducia nella Nazione». — 1951/1955 - Corea.

Medaglia di bronzo

Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 luglio 2000 è stata conferita la medaglia di bronzo al merito civile al capo 2ª classe Nocchiere di porto Sandro Villani, con la seguente motivazione:

«Con pronta determinazione e spirito di abnegazione, riusciva a trarre in salvo, dopo estenuanti sforzi, due giovani turiste rimaste bloccate su un costone roccioso a picco sul mare». — 27 agosto 1999 - Punta Mesco (La Spezia).

00A11412

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 17 agosto 2000

Dollaro USA	0,9140
Yen giapponese	99,12
Dracma greca	337,21
Corona danese	7,4596
Corona svedese	8,4280
Sterlina	0,60960
Corona norvegese	8,0900
Corona ceca	35,430
Lira cipriota	0,57307
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	260,91
Zloty polacco	3,9425
Tallero sloveno	208,6753
Franco svizzero	1,5629
Dollaro canadese	1,3505
Dollaro australiano	1,5451
Dollaro neozelandese	2,0264
Rand sudafricano	6,3322

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A11493

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651192/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.